



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 405

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 5 agosto 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	5
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	6
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	9
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 133)</i>	»	11
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	12
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	19
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	»	25
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	26
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167)</i>	»	55
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	56
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	57
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	59
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i>	»	60
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	61
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria Pag. 72

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39) » 96

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria » 97

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria » 122

Ufficio di Presidenza » 123

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Ufficio di Presidenza » 124

Plenaria (antimeridiana) » 124

Plenaria (pomeridiana) » 125

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali Pag. 127

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Sottocommissione per i pareri

93^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 8,45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1583) *Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PARRINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando che, all'articolo 1, comma 2, occorre sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria

173^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. 1905, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. 1894, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. 1900, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. 865), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. 1825) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. 83 e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. 876 e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. 1477), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1^a e 8^a riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 1642, in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. 953, a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice VALENTE (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'ac-

cesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, «in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi», si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale – il 20 e 21 settembre 2020 – delle elezioni previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

174^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 di oggi, non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1905, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 133

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

86^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

La senatrice PACIFICO (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PETROCELLI pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assem-

blea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1220) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore AIROLA (M5S), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PETROCELLI pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore AIROLA (*M5S*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito al precedente stanziamento previsto dal suddetto articolo 3 del disegno di legge in titolo, rispetto al quale è intervenuta la richiesta di modifica, per quanto concerne la copertura, da parte della Commissione bilancio.

Rispondono, al riguardo, il relatore AIROLA (*M5S*) e il sottosegretario Emanuela DEL RE, la quale precisa che l'onere complessivo discendente dall'Accordo in questione è pari, fino al 2020, a 220 mila euro.

Segue, quindi, un'ulteriore richiesta di chiarimento da parte del senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), relativamente al fatto che la richiesta di modifica formulata dalla Commissione Bilancio, di fatto, a suo modo di vedere, va anche a cambiare la destinazione dei fondi dell'Accordo, indirizzandoli essenzialmente a scopi diversi da quelli di cui all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Il sottosegretario Emanuela DEL RE, a tale ultimo riguardo, tiene ad illustrare quali siano le principali finalità del trattato in argomento.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Seguono, quindi, le dichiarazioni di voto favorevoli sul provvedimento, rispettivamente, dei senatori AIROLA (*M5S*), AIMI (*FIBP-UDC*) e IWOBI (*L-SP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1169**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1220**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1221**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI RECENTI AVVENIMENTI IN LIBANO

In apertura di seduta, la presidente PINOTTI rende noto di aver contattato, nella giornata di ieri, il generale Del Col, comandante del contingente UNIFIL in Libano, per sincerarsi delle condizioni dei militari italiani coinvolti nella grave esplosione verificatasi nel porto di Beirut. Rammenta di aver formulato, a nome di tutta la Commissione, la più sentita vicinanza a tutti militari italiani impegnati in Libano a tutela della pace e della sicurezza.

La Commissione si associa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione 3-01821 delle senatrici Petrenga e Rauti, sui concorsi per volontari in ferma prefissata nelle Forze armate, osservando che, al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività di reclutamento e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, la Difesa ha da subito avviato gli opportuni approfondimenti a carattere interforze per introdurre, in deroga a quanto

stabilito dai rispettivi decreti ministeriali, misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale.

Le proposte scaturite da tali approfondimenti sono state quindi recepite nel «decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) che ha previsto disposizioni per superare l'attuale contingenza, anche attraverso integrazioni al Codice dell'Ordinamento Militare (COM – decreto legislativo n. 66 del 2020). In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato «decreto Rilancio» ha introdotto disposizioni *ad hoc* per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati.

Ciò premesso, il rappresentante del Governo osserva che il bando del concorso in questione, nell'indicare che gli incorporamenti dei vincitori avranno luogo a partire dal 2021, evidenzia un orizzonte temporale tale da garantire, comunque, uno sviluppo regolare delle fasi concorsuali. Inoltre, sempre nell'ottica di salvaguardare, nell'attuale contingenza, gli standard operativi dello strumento militare, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-*ter* al COM, che consente ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie, osserva che l'ipotesi non è, nello specifico caso, percorribile, in considerazione delle peculiari esigenze operative e organizzative delle Forze armate, che impongono l'attualità dell'accertamento dei requisiti d'efficienza e d'idoneità psicofisica e attitudinale – parametro non compatibile con l'assunzione di candidati idonei in precedenti concorsi – nonché il rispetto dei limiti di età. Tale principio è stato recepito nel Codice dell'Ordinamento Militare che, all'articolo 643 comma 4-*bis*, limita la prorogabilità dei termini di validità delle graduatorie approvate ai soli casi e nei soli termini previsti dal Codice stesso.

Replica la senatrice PETRENGA (*FdI*), osservando che l'emergenza COVID-19 ha imposto la destinazione ad altri compiti di molti militari impiegati nell'operazione «Strade sicure», determinando una grave carenza di personale per lo svolgimento di funzioni altrettanto essenziali. Tale carenza potrebbe essere ripianata – nelle more dello svolgimento

di nuove procedure concorsuali – mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori della classe di concorso dell'anno precedente. Si tratta di una soluzione, peraltro adottata da altri Dicasteri, che consentirebbe una regolare e continuativa prosecuzione di tutte le attività che vedono impegnate le Forze armate.

Conclude dichiarandosi insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CALVISI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01827, della senatrice Rauti, sul divieto di uso della divisa in manifestazioni ufficiali da parte di militari in congedo.

L'aggiornamento della Pubblicazione SMD-G-010, recante «Regolamento per la disciplina delle Uniformi», resosi necessario a seguito dell'intervenuta introduzione del Codice dell'Ordinamento Militare e del relativo Testo Unico, ha inteso rivedere la Direttiva in questione – come anticipato ai rappresentanti delle Associazioni d'Arma – secondo un criterio di ancor maggiore chiarezza nei confronti del personale non più in servizio. Ciò, sia al fine di prevenire errate interpretazioni della disciplina di settore, scongiurando abusi difficilmente prevenibili – e perseguibili – da parte dei Comandi territoriali, sia allo scopo di evitare possibili disorientamenti nella collettività, a causa del mutare delle fogge delle uniformi nel tempo e del consolidato, quotidiano impiego del personale militare nelle operazioni di concorso alla pubblica sicurezza.

Tali previsioni, sono, peraltro, in linea di continuità con quelle del Codice dell'Ordinamento Militare che, all'articolo 880, comma 6, già richiamava come l'uso dell'uniforme per il personale militare in congedo fosse, comunque, subordinato alle disposizioni delle Forze armate.

Nel merito, prosegue l'oratore, va inoltre evidenziato che la Direttiva in parola prevede, come da Lei correttamente ricordato, l'ipotesi di utilizzo dell'uniforme da parte del personale in congedo nel caso di particolari incarichi o funzioni che, in ragione della loro natura, delle loro modalità e delle loro finalità, possano sottendere un interesse dell'Amministrazione della Difesa, richiamato da specifiche ulteriori disposizioni che sono in via di emanazione.

Non ultimo, va rilevato che l'aggiornamento della Pubblicazione è stato altresì mirato a favorire e ad incentivare l'affiliazione alle Associazioni d'Arma, nel presupposto che solo gli iscritti possano indossare i previsti elementi distintivi, individuati di concerto con le rispettive Forze armate di riferimento, consentendo l'uso dell'uniforme, previa richiesta degli iscritti, nei casi in cui sussista uno specifico interesse della Difesa.

In tale ottica, la nuova versione della Direttiva, lungi dall'escludere l'uso dell'uniformi nelle ipotesi indicate, tende ad ulteriormente valorizzare il ruolo delle Associazioni, che potranno formulare, sulle richieste avanzate, il proprio qualificato parere.

Replica la senatrice RAUTI (*FdI*), rammentando che la problematica era già stata sollevata, nel mese di gennaio, da un precedente atto di sin-

dacato ispettivo. Osserva che resta comunque il conflitto tra la nuova direttiva dello Stato maggiore della Difesa e quanto disposto dal Codice dell'ordinamento militare.

Concorda sulla necessità di perseguire eventuali abusi legati ad un uso improprio dell'uniforme da parte dei militari in congedo. Rende noto che è in procinto di presentare uno specifico disegno di legge sulla materia, al fine di garantire ai membri delle numerose associazioni combattentistiche e d'arma vigilate dal Ministero un pieno riconoscimento del sentimento di orgoglio derivante dall'indossare l'uniforme.

Conclude dichiarandosi insoddisfatta dei chiarimenti ricevuti.

La presidente PINOTTI dichiara concluse le procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 188. Osservazioni favorevoli sull'Atto del Governo n. 189)

Su proposta della presidente PINOTTI, la Commissione delibera di congiungere l'esame degli atti del Governo in titolo.

Il relatore VATTUONE (*PD*) illustra i profili di competenza della Commissione. Gli atti trovano il loro fondamento normativo nella legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) che istituisce un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato, per un importo complessivo, spalmato tra il 2020 ed il 2034, di 19,701 miliardi di euro. È previsto che le predette risorse vengano ripartite tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, ai fini del monitoraggio, che ciascun ministero predisponga, entro il 15 settembre di ogni anno, un resoconto sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché sulle principali criticità riscontrate.

L'atto n. 188 ripartisce pertanto le risorse del predetto fondo tenendo conto delle proposte delle amministrazioni interessate. La valutazione delle proposte è poi fatta sulla base di criteri che tengono conto di una serie di fattori (indicati puntualmente dalla relazione illustrativa), tra i quali spiccano, ad esempio, il carattere innovativo, la sostenibilità, le ricadute sul mercato interno e la capacità di attivazione i finanziamenti europei.

Sono presenti, nel dettaglio, degli stanziamenti in favore del Ministero della difesa. L'allegato 1 dello schema di decreto riporta infatti

una cifra complessiva, dal 2020 al 2034, di 2 miliardi e 403 milioni di euro. I finanziamenti partono dal 2021 e la quota maggiore di essi sarà erogata a partire dal 2025.

L'oratore prosegue osservando che la relazione illustrativa e la relazione tecnica dell'atto n. 188 precisano inoltre che, in base a quanto disposto dalla stessa legge di Bilancio 2020, una quota del fondo è destinata ad interventi specifici, che sono puntualmente elencati. Tra questi interventi figurano – e qui si evidenzia il profilo di competenza – la bonifica dei poligoni militari e la rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma.

Proprio questo specifico aspetto viene disciplinato dal successivo atto del Governo iscritto all'ordine del giorno, il n. 189, che reca gli stanziamenti specifici per questi ultimi interventi. Questo secondo schema di decreto si compone di un unico articolo ed profili di interesse della Difesa concernono il comma 3. La disposizione, infatti, prevede che, per la progettazione e la realizzazione di bonifiche finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato nei poligoni ed alla rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma vengano stanziati un milione di euro nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Nel caso specifico, gli interventi di bonifica saranno realizzati mediante l'istituzione di un fondo per la loro progettazione e realizzazione nello stato di previsione del Dicastero.

L'oratore osserva, infine, che la Commissione si era già occupata del tema della bonifica dei siti militari nell'ambito di un affare assegnato sul patrimonio immobiliare della difesa. Era stata infatti auspicata la prosecuzione dell'azione di bonifica, recuperando quante più risorse possibili, anche quelle della programmazione europea.

Conclude formulando due diverse proposte di osservazioni. Una, dal tenore favorevole, sull'atto del Governo 188 ed una, di avviso del pari favorevole, sull'atto del Governo n. 189.

La presidente PINOTTI verifica che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore sull'atto del Governo n. 188, che risulta approvata dalla Commissione.

Successivamente, pone ai voti la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore sull'atto del Governo n. 189, che risulta, del pari, approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Paolo Magro a Presidente nazionale dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.) (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore DI MICCO (*M5S*) rilevando che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è un ente di diritto pubblico, dotato di

autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Svolge la propria attività sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e sotto il controllo del MEF e della Corte dei conti. L'ente è organizzato da uno statuto, approvato dal Ministro della difesa, con proprio decreto.

La sua attività, disciplinata dagli articoli da 54 a 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), è rivolta essenzialmente all'educazione morale, intellettuale, culturale e fisica degli orfani del personale militare dell'Aeronautica Militare ed ha lo scopo di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro personalità, e di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

Sono organi dell'ente il Consiglio di amministrazione (organo deliberante, di cinque membri, che definisce le linee di azione, gli obiettivi e i programmi da attuare), il Presidente (rappresentante legale dell'ente è responsabile dell'attuazione del programma e del conseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio stesso), il Segretario generale (che in conformità alle direttive del Presidente e degli indirizzi del Consiglio è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e contabile) ed il Collegio dei revisori dei conti (organo di controllo interno, di tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente).

Precisa quindi che l'atto all'esame della Commissione concerne la nomina del Presidente nazionale. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, la figura infatti è scelta tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominata con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure della legge 400 del 1988, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. La carica dura per un triennio ed è rinnovabile una sola volta

Il candidato proposto dal Governo è il generale di squadra aerea Paolo MAGRO, già Presidente dell'ente, nominato con decreto del 20 luglio 2017. Si tratta pertanto del suo secondo mandato, al termine del quale il candidato non sarà più rieleggibile. Tra gli incarichi di maggior rilievo, svolti dal candidato nel corso della sua carriera militare, spiccano, in particolare, quelli di Sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica (dal marzo 2013 al dicembre 2015), di Presidente della Commissione ordinaria di avanzamento ufficiali (dal dicembre 2011 al dicembre 2015), e di Capo del VI reparto (Affari economici e finanziari, dal marzo 2006 al gennaio 2007), e del III reparto (Piani e operazioni, dal gennaio 2006 al settembre 2009), dello Stato maggiore dell'Aeronautica.

Conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Luisa ANGRISANI (*M5S*) (in sostituzione del senatore Romano), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*),

CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), CASTIELLO (*M5S*), CAUSIN (*FIBP-UDC*), CRUCIOLI (*M5S*) (in sostituzione del senatore Morra), DI MICCO (*M5S*), Daniela DONNO (*M5S*), FUSCO (*L-SP-PSd'Az*), MININNO (*M5S*), Anna Carmela MINUTO (*FIBP-UDC*), ORTIS (*M5S*), Giovanna PETRENGA (*Fdl*), Roberta PINOTTI (*PD*), Isabella RAUTI (*Fdl*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione della senatrice Pucciarelli) e VATTUONE (*PD*).

La proposta di parere risulta approvata con 17 voti favorevoli.

La seduta termina alle ore 14,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 61

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria**312^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce del carattere ordinamentale del provvedimento e della presenza della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, asseverata dalla relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un parere conforme al relatore.

Il presidente PESCO fa presente che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

Il RELATORE propone quindi un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione e approvato.

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo, già reso per la Commissione di merito.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.

Il PRESIDENTE avverte che anche in Assemblea non risultano presentati emendamenti al provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere di nulla osta proposto dal relatore.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota recante elementi informativi rispetto ai rilievi sollevati dal relatore nella seduta di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono rispettivamente l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020). In base al citato comma 24, al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Nei decreti sono individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. A tal fine, la norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso comma 24 prevede che nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista da altre disposizioni legislative, quali, da ultimo, il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e il comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che recano la disciplina di due diversi Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con norme del tutto analoghe a quella prevista dal comma in esame.

Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 934 milioni di euro per l'anno 2022, 1.045 milioni di euro

per l'anno 2023, 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (comma 14). La stessa legge di bilancio per il 2020 ha disposto che una quota del Fondo di cui al predetto comma 14 sia destinata alla realizzazione di specifici interventi. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede inoltre che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Per quanto riguarda lo specifico contenuto del provvedimento in esame, lo schema di decreto, composto da un unico articolo, dispone al comma 1 la ripartizione della dotazione residuale del Fondo, per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034, dedotta la quota destinata a specifici interventi, secondo la seguente modulazione temporale: 356 milioni per il 2020, 668 milioni per il 2021, 714 milioni per il 2022, 835 milioni per il 2023, 871 milioni per il 2024, 1.322 milioni per il 2025, 1.503 milioni per il 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Le risorse vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, secondo l'elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto. Nella Relazione tecnica si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria, degli interventi proposti e in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. Il comma 2 dello schema in esame dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. In partico-

lare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

Ravvisa l'opportunità che il Governo fornisca elementi informativi sugli specifici criteri seguiti per il riparto del Fondo in oggetto, anche in relazione alle proposte formulate dai Ministeri, in applicazione di quanto previsto dalla legge al menzionato comma 24 («programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato») e secondo quanto riportato nella Relazione tecnica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier*, in corso di pubblicazione, dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE reputa quindi opportuno, come peraltro segnalato dalla relatrice, richiedere al Governo elementi informativi sui criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.50 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti residui). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 9.49 (che prevede obblighi

per i comuni in materia di spettacoli viaggianti). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 12.17 (in materia di silenzio assenso). In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32 e 20.0.45, volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Chiede conferma dell'assenza di oneri con riguardo alle proposte 20.0.15 e 20.0.38 volte, in sede di recepimento della direttiva sulle procedure di ristrutturazione e insolvenza, a intervenire sul Codice della crisi per modificare il sistema dell'allerta precoce. Occorre valutare gli emendamenti 20.0.26 e 20.0.30, che introducono ulteriori criteri per il recepimento della direttiva in tema di conferimento dei rifiuti delle navi, con particolare riguardo, rispettivamente, alla lettera *c*) e alla lettera *e*), che sembrano configurare forme di deroga ed esenzione da tariffe. Su richiesta del Governo, è stato accantonato l'emendamento 20.0.29 recante specifici criteri direttivi per il recepimento della direttiva sulla costituzione on line di società a responsabilità limitata. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 20.0.31 (testo 2), che istituisce una struttura di supporto per il Commissario unico per la procedura di infrazione sulle discariche, a valere su una quota delle risorse allo scopo già stanziato. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 20.0.42, volta ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento UE in tema di cartolarizzazioni.

In relazione alle riformulazioni, non ha osservazioni sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.22 (testo 2). Non ha altresì osservazioni sulle proposte 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2) e 5.64 (testo 2). Occorre valutare la proposta 5.66 (testo 2), volta a introdurre incentivi per la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4), in materia di misure di sostegno per la produzione di biocarburanti. Deve valutarsi altresì la proposta 5.80 (testo 2), che prevede misure volte a favorire la produzione di biocarburanti mediante il ricorso a vari tipi di rifiuti. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 5.89 (testo 2) e 5.91 (testo 2), nonché sugli emendamenti 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2). Occorre valutare la proposta 5.97 (testo 2), che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali, dovendosi invece provvedere attivando il meccanismo di copertura di cui all'articolo 1, comma 3. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 5.106 (testo 2), che richiama il principio di neutralità tecnologica. Risulta necessario

acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.4 (testo 2), che prevede la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi con copertura mediante tetto di spesa sul Fondo per le esigenze indifferibili. Non ha osservazioni sulle proposte 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.45 (testo 2), che prevede l'istituzione di un fondo di compensazione dei danni connessi all'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, con copertura sul fondo per le esigenze indifferibili, di cui va inoltre confermata la capienza. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 12.18 (testo 2), che prevede il riconoscimento di crediti di imposta in materia di accisa sull'energia elettrica, con copertura di cui va verificata la capienza e la corretta modulazione temporale. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.12 (testo 2), che riduce il contributo a carico delle aziende diretto a finanziare il sistema di governo dei dispositivi medici.

Propone di riprendere l'esame a partire dalle proposte emendative riformulate e rimaste accantonate, affrontando in un secondo momento gli emendamenti accantonati relativi agli articoli 5, 9, 12 e 20.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per rappresentare la disponibilità dei presentatori ad accogliere le proposte di riformulazione avanzate nella seduta di ieri dal Governo sugli emendamenti 5.50 e 9.49.

Il PRESIDENTE ritiene comunque necessario mantenere l'accantonamento della proposta 9.49, al fine di chiarire l'esatta portata normativa della proposta di riformulazione.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con il relatore circa l'assenza di osservazioni sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2).

Chiede invece di tenere accantonati gli emendamenti 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3).

Con riguardo all'emendamento 5.66 (testo 2), formula un avviso contrario per maggiori oneri, ferma restando la necessità di acquisire la relazione tecnica. Si esprime in senso non ostativo sulle proposte 5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene che gli emendamenti 5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4) presentino evidenti profili onerosi.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva come i suddetti emendamenti, per quanto attiene all'impatto finanziario, abbiano un'analogia con la proposta 5.66 (testo 2), rendendosi quindi necessaria una valutazione omogenea.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che gli emendamenti 5.72 (testo 3) e 5.72 (testo 4) non recano un impatto in termini di finanza pubblica, intervenendo su incentivi già vigenti.

Il PRESIDENTE reputa comunque opportuno accantonare l'esame dei tre emendamenti in questione.

Il RELATORE, pur accedendo alla proposta di accantonamento, evidenzia come gli emendamenti in esame configurino fattispecie di potenziamento di incentivi già vigenti, la cui rimodulazione può essere disposta in sede di adozione dei decreti delegati.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel ritenere fondata l'argomentazione del relatore, osserva come il Governo debba fornire una valutazione lineare a fronte di emendamenti di analoga portata finanziaria.

Il RELATORE conferma come il tentativo sia proprio quello di addivenire ad una valutazione omogenea degli emendamenti che rimettono ai decreti delegati la rimodulazione delle risorse finanziarie utilizzate a copertura, scongiurando quindi la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'esigenza di un accantonamento delle proposte in esame, facendo peraltro presente come esse meritino una valutazione analoga rispetto a quelle accantonate nella seduta di ieri.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) interviene poi sull'emendamento 5.80 (testo 2), osservandone il carattere ordinamentale.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede quindi di tenere accantonati per un approfondimento istruttorio le proposte 5.97 5.72 (testo 2) e 5.106 (testo 2).

Sull'emendamento 6.4 (testo 2), formula un avviso contrario per idoneità della copertura.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso di contrarietà espresso sull'emendamento 6.4 (testo 2).

Il sottosegretario VILLAROSA rappresenta la mancanza delle risorse necessarie per la copertura finanziaria.

Si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 7.45 (testo 2), anch'esso recante copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo di acquisire elementi circa l'effettiva disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fa presente che, a prescindere dalla capienza o meno del fondo, il Governo e il Parlamento possono decidere come programmare ed impegnare le relative risorse.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) rileva come, in questa sede, occorrerebbe limitarsi a verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime quindi un avviso contrario per inidoneità della copertura anche sull'emendamento 12.18 (testo 2).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2) e 12.18 (testo 2), al fine di acquisire dal Governo elementi sulla disponibilità effettiva delle risorse.

Il RELATORE, pur ritenendo legittima la richiesta testé avanzata, rileva l'inidoneità di una copertura utilizzata con risorse allocate presso il Fondo esigenze indifferibili o il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) si sofferma sulla proposta 12.18 (testo 2), osservando come il Fondo per lo sviluppo e la coesione abbia una sua programmazione specifica, il che rende discutibile utilizzarlo a copertura dell'emendamento in esame.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) osserva come rientri nelle prerogative del Parlamento disporre un diverso utilizzo di risorse del Fondo di sviluppo e coesione non ancora impegnate.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva come l'emendamento 12.18 (testo 2) possa comportare oneri non quantificabili.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) ricorda come l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sia legato alla programmazione in sede europea dei fondi strutturali.

Il PRESIDENTE, nel constatare criticità sulla tipologia di copertura utilizzata, dispone comunque l'accantonamento delle proposte 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2) e 12.18 (testo 2) per favorirne un approfondimento.

Il rappresentante del GOVERNO chiede altresì di tenere sospeso l'esame della proposta 15.12 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione eco-

nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti rimasti accantonati nelle precedenti sedute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*h-bis*", con il seguente: "*h-bis*) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". L'esame resta sospeso sulle proposte 5.66 (testo 2), 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4), 5.97 (testo 2), 5.106 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 3), 7.45 (testo 2), 9.49, 12.17, 12.18 (testo 2), 15.12 (testo 2), 20.0.1, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.29, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42.».

La proposta di parere del relatore, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

181^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ORRICO risponde all'interrogazione n. 3-01243; il gruppo scultoreo fittile noto come «Poeta con sirene» o «Orfeo e sirene» è un'opera coroplastica di grande valore culturale, ben nota nella letteratura archeologica. Il bene, databile secondo la maggior parte degli studiosi nell'ambito della seconda metà del IV sec. a.C., si compone di tre statue, originariamente policrome: due figure femminili stanti, riconoscibili come sirene in base alla conformazione ornitomorfa della parte inferiore del corpo, e una figura maschile seduta, vestita del solo mantello, variamente identificata come poeta, come Orfeo o semplicemente come un defunto del quale poteva costituire parte del monumento sepolcrale. La figura maschile impugna con la mano destra un oggetto allungato, probabilmente il manico di un *plektron*, secondo l'interpretazione di Bottini e Guzzo, che ipotizzano nell'altra mano l'originaria presenza di uno strumento a corda. L'opera è riconducibile con certezza al patrimonio culturale italiano e proviene probabilmente dal territorio tarantino.

Tuttavia, l'identificazione all'estero di reperti archeologici pertinenti a depositi stratigrafici italiani non ne rende di per sé agevole la rivendicazione per via giudiziaria, soprattutto nei casi in cui l'acquisizione da parte di musei o collezionisti stranieri preceda l'entrata in vigore dei trattati in-

ternazionali, e comunque in tutti i casi in cui le norme di tutela dei Paesi detentori appaiano disallineate rispetto a quelle italiane. Per questo motivo, la soluzione di simili controversie è spesso efficacemente condotta in via diplomatica e/o amministrativa.

Lo stesso *Getty Trust* ha sottoscritto nel 2007 una convenzione con l'allora Ministero per i beni e le attività culturali che ha permesso il rientro in Italia di molti preziosi beni e che stabilisce, tra l'altro, l'impegno del Ministero a «interpellare previamente il *Getty Trust* prima di procedere al recupero di beni archeologici dei quali sia acquisita la prova della loro provenienza da scavo clandestino e/o oggetto di esportazione illegittima dall'Italia di beni archeologici presenti nelle collezioni del *Getty Trust*».

Nella stessa convenzione, il gruppo scultoreo compare nell'elenco dei reperti già rivendicati dall'Italia all'inizio del 2006, ma non rientra né tra gli oggetti restituiti, né tra quelli per i quali il Ministero si impegna a non avvalersi di un eventuale pronuncia di confisca da parte del Tribunale di Roma, presso il quale all'epoca era incardinato il procedimento penale a carico di Giacomo Medici, Marion True e Robert Hecht.

Recentemente, il gruppo fittile è stato oggetto di attenzione da parte del Comitato per il Recupero e la Restituzione dei beni culturali, che ha acquisito le risultanze delle indagini investigative condotte dal competente Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, integrate dalle valutazioni tecnico-scientifiche elaborate dal Servizio IV della competente Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, le quali sostanziano l'appartenenza al patrimonio culturale italiano di questo e di molti altri beni, sulla base di documentazione cartacea e/o fotografica.

Considerando, tuttavia, come pochi mesi prima fosse già stato dato impulso a una trattativa con i rappresentanti del *J.P. Getty Museum*, finalizzata alla riacquisizione al patrimonio nazionale di altri quattro importanti beni, il Comitato ha ritenuto di procedere alle rivendicazioni in modo progressivo al fine di onorare i principi di leale e reciproca collaborazione ai quali gli accordi bi- e multi-laterali si ispirano.

La senatrice CORRADO (*M5S*) manifesta in primo luogo soddisfazione per la sesta risposta a una delle sue numerose interrogazioni, alle quali fino a poco tempo fa non veniva dato alcun riscontro. Il gruppo scultoreo oggetto dell'interrogazione è un reperto eccezionale: la sua straordinaria qualità artistica e l'eccellente stato di conservazione, che fa pensare a una sua destinazione funeraria, sono tali da aver indotto persino a dubitare della sua autenticità. La provenienza dall'Italia è certa, secondo gli esperti, e di pubblico dominio dopo che, nel 2018, una trasmissione televisiva della Rai ha mostrato alcune fotografie in bianco e nero di Giacomo Medici, noto trafficante di reperti dal Centro e dal Sud d'Italia, che documentano oggetti non ancora restaurati e che sono stati immessi, poi, sul mercato antiquario illegale. Il museo Getty di Malibù dichiara di avere tale gruppo scultoreo da una data antecedente l'adesione da parte degli Stati Uniti alla Convenzione UNESCO del 1970 e di averlo acquistato

da una banca svizzera: tuttavia tale museo non può sostenere di non essere stato a conoscenza dell'origine illecita al momento dell'acquisto, poiché se tale giustificazione può essere considerata «accettabile» da parte di un privato, non può essere ritenuta tale da parte di un'istituzione con fini dichiarati di ricerca, conservazione ed esposizione. Manifesta apprezzamento per l'impulso dato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alle iniziative di recupero di beni archeologici, comprende che vi sia una gradualità in tale azione, richiamando quella citata nella risposta del Sottosegretario che concerne l'Atleta di Fano, ma auspica che l'Italia richieda con la dovuta insistenza e determinazione la restituzione di questo straordinario capolavoro. Conclude dichiarandosi comunque soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE, visto l'ormai imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01358 ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 9,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria**129^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che costituisce una sintesi delle molteplici richieste a lui sottoposte da parte dei membri della Commissione. Ritiene che le indicazioni contenute nel parere possano fornire un valido supporto nella prospettiva della presentazione, da parte dei vari Gruppi, di proposte emendative su temi di interesse della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che ha consentito di recepire, in maniera sintetica, il senso di diverse proposte avanzate dal Gruppo della Lega e che saranno oggetto di emendamenti presentati nelle Commissioni di merito. Preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, con l'auspicio che anche nelle Commissioni 1^a e 8^a prima e in Assemblea poi vengano accolte anche le proposte presentate dalle opposizioni.

Anche il senatore LA PIETRA (*FdI*) ringrazia il relatore per aver accolto i rilievi da lui formulati e preannuncia il proprio voto di astensione. In generale ritiene che con il provvedimento in esame il Governo abbia perso un'occasione per realizzare veri interventi di semplificazione, ad esempio nei settori della pesca e dell'ippica, quest'ultimo in particolare bisognoso di indirizzi chiari. Ritiene che anche nel mercato del lavoro l'Esecutivo non abbia ben operato, con interventi sbagliati per quello che concerne il settore agricolo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo e ringrazia il relatore per il lavoro di sintesi da lui svolto, che dovrebbe essere un modello da replicare anche in altre Commissioni. Sottolinea come purtroppo nel decreto-legge in esame siano molteplici i comparti agricoli non presi in considerazione, a partire dall'agriturismo e dall'ippica; un'ultima notazione va dedicata al mercato del lavoro nel quale andrebbe valutata l'opportunità di reintrodurre il sistema dei *voucher*.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che la prossima vendemmia, in assenza di uno strumento come quello dei *voucher*, rischia di avere effetti drammatici se non si troveranno soluzioni alternative per ovviare alla carenza di manodopera. Ritiene che tutti i membri della Commissione dovrebbero operare ricercando una soluzione condivisa, anche di carattere temporale, che consenta di risolvere in tempi rapidi il problema della scarsità di manodopera agricola che verrà a manifestarsi con l'inizio della vendemmia.

La senatrice BITI (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ringrazia il relatore e i Gruppi di opposizione per l'apertura che stanno manifestando nei confronti della proposta del relatore Taricco, a dimostrazione del fatto che il perseguimento di obiettivi comuni consente alla Commissione di giungere a soluzioni condivise.

Anche la senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Fa presente che, a fronte delle enormi difficoltà affrontate dal settore agricolo negli ultimi mesi, c'è stata una particolare sensibilità da parte della Ministra, anche con l'obiettivo di introdurre meccanismi in grado di rendere comunque possibile la raccolta dei prodotti agricoli. Condivide in conclusione l'appello del presidente Vallardi al fine di trovare una soluzione condivisa in vista dell'avvio della vendemmia 2020.

La senatrice NATURALE (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il parere predisposto dal relatore sia il risultato della collaborazione dei diversi Gruppi politici. Per quanto concerne la proposta di utilizzare i *voucher* in agricoltura, ricorda come tale strumento non abbia dato buoni esiti nel passato; evidenzia piuttosto

la possibilità di fare ricorso al cosiddetto «libretto di famiglia» al fine di consentire l'impiego dei familiari in agricoltura, strumento che potrebbe essere particolarmente utile in vista della prossima vendemmia.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente di non avere preclusioni riguardo agli strumenti da utilizzare, ritenendo prioritario il raggiungimento dell'obiettivo in vista dell'imminente inizio della vendemmia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore viene posta ai voti e approvata.

(1660) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) illustra il disegno di legge in esame, assegnato in sede redigente alla 12^a Commissione, avente per oggetto l'implementazione di misure di sicurezza alimentare e nutrizionale in ragione del nesso tra la provenienza, la qualità dell'alimento e i suoi positivi effetti sulla salute.

Il provvedimento, composto da 11 articoli, è suddiviso in tre capi: il capo II (articoli da 2 a 6) reca disposizioni di interesse per la Commissione.

L'articolo 2 individua anzitutto nel Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria (PNIPV) lo strumento di programmazione nazionale che determina gli obiettivi della sanità pubblica veterinaria e gli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza definiti quali LEA. Il Piano, che ha durata quinquennale, è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Si prevede inoltre, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, per gli anni 2020 e 2021 l'istituzione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane. L'istituzione del sistema di valutazione è demandata ad una apposita convenzione stipulata tra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) con un soggetto, pubblico o privato, che abbia comprovata esperienza europea ed internazionale.

Per sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari viene poi istituito, presso il MIPAAF, un fondo denominato «Eccellenze Italia», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2020 e 2021 al fine di generare interventi di natura premiale in favore degli operatori della filiera a seguito di positiva valutazione del *rating*.

Gli articoli 3 e 4 dettano norme finalizzate a monitorare l'attuazione del Piano, nonché ad individuare un'azione di supporto al sistema dei controlli ufficiali.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di epidemio-sorveglianza, volte a migliorare la gestione del patrimonio zootecnico, anche attraverso il contenimento della fauna selvatica. Per tale finalità, le regioni devono provvedere ad adottare programmi operativi di sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri degli animali selvatici; in tale ambito devono, tra l'altro, pianificare il monitoraggio sanitario della fauna selvatica, anche in relazione a rischi emergenti (come quelli della peste suina), e individuare mappe di rischio per singole patologie ai fini delle attività di controllo.

Si prevede poi che le regioni svolgano ulteriori interventi volti all'adozione di piani di contenimento faunistico (da esercitarsi selettivamente, previo parere dell'ISPRA), alla realizzazione di programmi di formazione dei coadiutori al controllo faunistico, nonché alla realizzazione di campagne di informazione per gli agricoltori sulle tecniche per la prevenzione del danno e le modalità di accesso agli indennizzi. Le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, predispongano linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina cacciata o derivante da piani di controllo, ivi compresa la cessione di piccole quantità al consumatore finale o al dettagliante a livello locale.

Si prevede poi che le regioni possano autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico ecc. che siano titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa. Di conseguenza, viene disposta la soppressione del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 in materia di controllo della fauna selvatica

L'articolo 6 detta infine disposizioni in materia di farmaco-sorveglianza in ambito veterinario al fine di promuovere buone pratiche per il corretto impiego dei farmaci, attraverso il coinvolgimento di tutte le autorità a vari livelli interessate nella fase del controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (188)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Fattori, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, esaminato dalla Commissione agricoltura in sede di osservazioni alla 5^a Commissione, avente per oggetto la ripartizione

delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Ricorda che l'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – di un Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese.

Con il presente decreto vengono pertanto ripartite le dotazioni di tale Fondo, che ammontano attualmente a 356 milioni di euro per l'anno 2020, 668 milioni di euro per l'anno 2021, 714 milioni di euro per l'anno 2022, 835 milioni di euro per l'anno 2023, 871 milioni di euro per l'anno 2024, 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni di euro per l'anno 2026, 1.672 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2032, 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Tali risorse devono essere ripartite (ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della citata legge di bilancio 2020) con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa predisposta dal Governo «la proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, e sulla base di una valutazione delle proposte sulla base di specifici criteri (...) in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalla disposizione».

Per quanto concerne il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la proposta di riparto del Fondo (illustrata nell'allegato 1 allo schema di DPCM) prevede le seguenti risorse: 2 milioni di euro per l'anno 2020, 26,4 milioni di euro per l'anno 2021, 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, 48,8 milioni di euro per l'anno 2023, 32,9 milioni di euro per l'anno 2024, 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, 24,5 milioni di euro per l'anno 2026, 19,7 milioni di euro per l'anno 2027, 24,4 milioni di euro per l'anno 2028, 4 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, per un totale di 253,3 milioni di euro.

Ad una richiesta di chiarimenti da parte del senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) sull'entità delle risorse che il provvedimento destina al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, replica il senatore TARICCO (*PD*) facendo presente che le somme in questione sono state definite dall'Esecutivo in base alle proposte avanzate dai Ministeri e secondo gli stanziamenti previsti annualmente dalla legge.

Il presidente VALLARDI, considerato che il termine per le osservazioni alla 5^a Commissione scade il 19 agosto, propone di convocare domani mattina una nuova seduta della Commissione, al fine di concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio 2020.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) presenta ed illustra una proposta di risoluzione (*pubblicata in allegato*), che ha già condiviso informalmente con gli altri commissari e di cui ha già informato per le vie brevi il sottosegretario L'Abbate.

Dopo aver ricordato il lungo e complesso lavoro che sta portando alla conclusione dell'affare assegnato, rinnova l'invito a tutti i componenti della Commissione a far pervenire osservazioni ed approfondimenti con l'obiettivo di predisporre un testo definitivo che possa essere quanto più possibile condiviso da tutti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 agosto, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 43 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo e che l'articolo 63 è dedicato ad un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, ad interventi infrastrutturali irrigui e a bacini di raccolta delle acque;

considerato che:

l'articolo 43, ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali;

il comma 3 modifica la normativa sui controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche;

il comma 4 interviene sul testo unico del vino apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita;

il comma 5 interviene in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica;

il comma 6 interviene in ordine al numero di laboratori di cui può avvalersi l'ICQRF per l'espletamento delle analisi a campione sui prodotti;

il comma 7 introduce la comunicazione individuale degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno;

l'articolo 63, al comma 1, affida al MIPAAF il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano e che, in base al comma 2, nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui, si prevede che il Ministro approvi un Piano straordinario di interventi di manutenzione dei canali irrigui e di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, mentre i commi 3 e 4 dispongono in merito alle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi;

il comma 5 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e

Irpinia (EIPLI), mentre i commi 6 e 7 recano norme di copertura e clausole di invarianza finanziaria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito la opportunità di:

– intervenire sulle norme concernenti i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (previste all'articolo 43, comma 4) al fine di non minarne le finalità di tutela della qualità;

– intervenire sulle norme inerenti la dieta per l'alimentazione degli impianti di biodigestione anaerobica per la produzione di energia nelle varie forme, al fine di favorire l'utilizzo dei reflui zootecnici ed aziendali, nonché di intervenire sulle norme relative agli incentivi al fine di definirne celermente l'entità e le condizioni di accesso nell'ottica di fornire certezze di prospettiva al comparto, sia per i nuovi impianti sia per quelli in scadenza, incentivando inoltre ogni possibile miglioramento tecnologico e di servizio alla rete e, più in generale, favorendo ogni forma di semplificazione per tutti gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale;

– prevedere all'articolo 50, concernente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, la possibilità di modifiche finalizzate ad una maggiore velocizzazione delle procedure, soprattutto per gli interventi di natura agricola ed agroindustriale, con un maggiore coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

– prevedere ulteriori interventi semplificatori e chiarificatori delle norme relative all'agricoltura e all'agriturismo, anche chiarendo, relativamente a quest'ultimo, che personale e strutture sono pienamente rientranti nell'attività agricola;

– introdurre modifiche normative al fine di realizzare un vero contenimento dei danni all'agricoltura causati dagli animali selvatici;

– prevedere misure volte a garantire la migliore operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche garantendo un rafforzamento dell'organico;

– prevedere, in merito alla attuazione dell'articolo 63, il pieno orientamento con gli obiettivi fissati dall'ONU per il 2030 e nel rispetto della strategia UE per la biodiversità per il 2030, nonché forme di coordinamento con le iniziative del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare;

– considerare favorevolmente, in linea generale, ogni forma di semplificazione, di chiarimento e di adeguamento normativo che intervenga sulle attività agricole e su quelle svolte in connessione, in ragione delle crescenti opportunità multifunzionali che soprattutto in alcuni settori (risparmio idrico ed energetico, energie rinnovabili, sociale, agriturismo e florovivaistico) stanno crescendo.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 178

La Commissione, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premessi che:

– i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell’agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell’ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;

– la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;

– come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l’irregimentazione dei corsi d’acqua e il deflusso o l’accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. L’attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l’intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;

– l’attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati, in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria ne-

cessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

– i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree agricole verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

– nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

– un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che dal secondo dopoguerra vi sono state oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, non più drenate dal terreno libero;

– tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuto un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9 per cento in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione

agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena una contravvenzione e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

– si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;

2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;

3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;

4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260 milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;

5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

– il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;

– nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;

– dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'articolo 27 della legge 31 del 2008, che il riordino dei Consorzi di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;

– in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea

il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:

1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;

2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;

3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;

4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;

5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, amministrati dai consorziati;

6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;

7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;

9) ai Consorzi possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;

10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;

11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a

carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;

12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;

13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;

14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

– la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali e i rappresentanti dei lavoratori, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;

– i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;

– i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di parte-

cipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

– dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

– nel corso delle audizioni è emerso il *vulnus* dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. Ciò ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi, quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una conseguenziale e auspicata efficienza. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

– le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irriga-

zione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

– anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con Coldiretti e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

– negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il ripristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superficie verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

– l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo, per quanto di propria competenza, a:

- discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto del rischio idrogeologico e a supporto all'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano investimenti di gestione, manutenzione e ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;

- disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;

- promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione del modello di governo dei Consorzi che ponga di nuovo al centro delle strutture consortili l'agricoltore e i beneficiari diretti dei servizi erogati dai Consorzi;

- emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli affettivi consumi;

- valutare la legittimità del beneficio irriguo, qualora il servizio non sia richiesto a priori dal consorziato;

- emanare provvedimenti volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficiamento dei sistemi;

- predisporre lo studio di un piano di dragaggio degli invasi che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria**109^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (n. 55)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIROTTO dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 14,35.

Si procede alla votazione, a scrutinio segreto, del parere sulla proposta di nomina. Partecipano i senatori ANASTASI (M5S), BOTTO (M5S), COLLINA (PD), CROATTI (M5S), DESSI' (M5S), GIACOBBE (PD), GINETTI (IV-PSI) (in sostituzione del senatore Bonifazi), GIROTTO (M5S), LANZI (M5S), PARAGONE (Misto), PIANASSO (L-SP-PSd'Az), Pietro PISANI (L-SP-PSd'Az), RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), TIRABOSCHI (FIBP-UDC) e VACCARO (M5S).

All'esito della votazione, la proposta di nomina del professor Federico Testa è approvata con 10 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto.

La seduta termina alle ore 14,50.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

202^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO rammenta che nella scorsa seduta la relatrice Guidolin ha formulato una proposta di osservazioni favorevoli.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) lamenta la mancanza di una descrizione puntuale degli investimenti programmati nell'ambito dell'amministrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse ripartite dallo schema di decreto in esame. Specifica quindi che in assenza di tali indicazioni il proprio Gruppo non potrà che astenersi in sede di votazione.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) fornisce dati relativi alla ripartizione della spesa per gli investimenti negli anni dal 2020 al 2023, finalizzata alla digitalizzazione dell'amministrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ribadisce quindi la propria proposta di osservazioni favorevoli.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO ricorda la proposta di parere favorevole già formulata nella seduta di ieri dalla relatrice Campagna.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova (n. 54)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella predetta seduta, dopo l'esposizione preliminare del relatore Mautone, è stata svolta l'audizione del candidato.

Quindi, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione, dà la parola al Relatore.

Il relatore MAUTONE (M5S) propone di esprimere un parere favorevole, tenuto conto del profilo del candidato risultante dalla documentazione agli atti e dall'audizione svolta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole avanzata relatore, alla quale partecipano i senatori Caterina BINI (PD), Paola BOLDRINI (PD), Maria Cristina CANTÙ (L-SP-PSd'Az), CUCCA (IV-PSI) (in sostituzione del senatore Faraone), Grazia D'ANGELO (M5S) (in sostituzione della senatrice Castellone), ENDRIZZI (M5S), Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), Vanna IORI (PD), Michelina LUNESU (L-SP-PSd'Az), Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az), MARINELLO (M5S),

MAUTONE (M5S), Annamaria PARENTE (IV-PSI), Elisa PIRRO (M5S), Giuseppe PISANI (M5S), Maria RIZZOTTI (FIBP-UDC), SICLARI (FIBP-UDC) e Laura STABILE (FIBP-UDC).

La succitata proposta risulta approvata con 17 voti favorevoli e un voto di astensione.

La seduta termina alle ore 9,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 140

*Presidenza della Presidente
PARENTE*

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

189^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LICHERI (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce il riparto del Fondo per gli investimenti, istituito dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Ricorda che, con il comma 14 dell'articolo 1 della legge è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo da ripartire, con una dotazione di 435 milioni di euro per il 2020 e con importi annui crescenti che raggiungono gli 1,7 miliardi di euro per il 2034.

Il successivo comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 stabilisce che tale Fondo sia finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a ca-

rattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

In base al comma 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio, il Fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Il decreto può anche stabilire le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, attraverso operazioni finanziarie con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede, quindi, all'articolo unico, la ripartizione del Fondo, tra le Amministrazioni centrali, per un importo complessivo di circa 19,7 miliardi di euro per il periodo 2020-2034, e stabilisce che gli interventi di spesa siano individuati dalle Amministrazioni centrali, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

È previsto anche un sistema di monitoraggio della spesa, mediante il Codice unico di Progetto e il Codice identificativo di gara, che devono essere riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento. Infine si prevede che ciascun Ministero illustri, entro il 15 settembre di ogni anno, lo stato dei rispettivi investimenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella ripartizione del Fondo tra i Ministeri, secondo la tabella allegata, tiene conto delle proposte formulate dagli stessi Ministeri, valutate in base a criteri riferiti a: carattere innovativo, sostenibilità, impatto social, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attivare finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione della rete viaria.

Il Relatore propone quindi di formulare osservazioni non ostative, formulando tuttavia l'auspicio che gli interventi che saranno realizzati con i finanziamenti del Fondo per gli investimenti di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano programmati ed effettuati in piena coerenza con le indicazioni fornite dall'Unione europea nelle Raccomandazioni specifiche per Paese, relative all'Italia, del 9 luglio 2019 (2019/C 301/12) e del 20 maggio 2020 (COM(2020) 512), e in stretto coordinamento con i progetti del prossimo Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408).

Il senatore Simone BOSSI chiede di poter visionare le citate Raccomandazioni, per poter valutare il parere proposto dal Relatore.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta e dispone di procedere al voto in una successiva seduta.

Il relatore senatore LICHERI (*M5S*), con riferimento alle Raccomandazioni dell'UE, precisa che quelle relative all'anno in corso, proposte dalla Commissione europea il 20 maggio 2020, richiamano le Raccomandazioni del 2019 per le parti relative alle riforme indicate all'Italia. Ricorda che i contenuti delle Raccomandazioni vertono, tra l'altro, sui progetti di investimento nella transizione verde e digitale, sull'efficienza del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione, sulle politiche attive del mercato del lavoro e le competenze digitali, sugli investimenti in ricerca e innovazione, sulla qualità delle infrastrutture e sulla resilienza del sistema bancario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la riformulazione 14.8 (testo 3), *pubblicata in allegato*.

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti, passando a quelli riferiti all'articolo 13.

Per assenza del proponente, decade l'emendamento 13.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Con il parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 14.1, posto ai voti, è respinto.

Con un'unica votazione, previo parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 14.3 e 14.4.

Con il parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 14.5, posto ai voti, è respinto.

Gli identici emendamenti 14.6 e 14.7, previo parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, posti ai voti in un'unica votazione, sono respinti.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 14.8 (testo 3).

Sull'emendamento 14.9, a cui aggiungono la firma i senatori BOTTO (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), LICHERI (*M5S*), RICCIARDI (*M5S*) e TINELLI (*M5S*), il RELATORE e la Rappresentante del GOVERNO si rimettono alla Commissione.

Posto quindi ai voti, la Commissione approva l'emendamento 14.9.

Con il parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 14.10 e 14.11 sono respinti con un'unica votazione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 14.12 e 14.13.

Sull'emendamento 14.15, il RELATORE esprime favorevole, a condizione che sia riformulato con l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria, come richiesto dalla 5^a Commissione permanente.

La Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*) accoglie la riformulazione.

Posto ai voti, l'emendamento 14.15 (testo 2), allegato al resoconto, è approvato.

Il RELATORE e la Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 14.16.

Interviene il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) per svolgere una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento e chiedere chiarimenti sulla contrarietà.

La Rappresentante del GOVERNO motiva la posizione contraria ritenendo che la legge di delegazione europea non sia la sede idonea per delegare il Governo all'ammodernamento generale dei sistemi di raccolta dati e invita il proponente a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) non accoglie la proposta di trasformazione.

Posto ai voti, l'emendamento 14.16 è respinto.

Previo parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 14.17, 14.18, sottoscritto dal senatore NANNICINI (*PD*), e 14.19.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 14.20 la senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), per sottolineare l'importanza di poter prevedere anche sanzioni penali in una materia oggi così drammaticamente sensibile come quella della trasmissibilità all'uomo di malattie animali.

La Rappresentante del GOVERNO precisa che l'ordinamento già prevede sanzioni penali per tali fattispecie e che il Governo non ritiene necessario prevederne ulteriori.

Gli emendamenti 14.20, 14.21 e 14.22, posti distintamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Previo parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 15.1, 15.4 e 15.6.

Gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.5 e 15.7, posti distintamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Sull'emendamento 15.9, sottoscritto dai senatori LOREFICE (*M5S*), BOTTO (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), GIANNUZZI (*M5S*), LICHERI (*M5S*), RICCIARDI (*M5S*) e TONINELLI (*M5S*), il RELATORE esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato in modo identico agli emendamenti 15.10 (testo 2) e 15.8.

La Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Dopo l'accoglimento della proposta di riformulazione dell'emendamento 15.9, posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli identici emendamenti 15.9 (testo 2), pubblicato in allegato, 15.10 (testo 2), sottoscritto dal senatore NANNICINI (*PD*), e 15.8.

Con il parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 15.18.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.11.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 15.13, 15.14, 15.15 e 15.12 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Con il parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 17.1 (testo 2), sottoscritto dal senatore NANNICINI (*PD*).

Il senatore NANNICINI (*PD*) sottoscrive anche l'emendamento 17.2 e lo ritira.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Con il parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.1, sottoscritto dai senatori LOREFICE (*M5S*), BOTTO (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), GIANNUZZI (*M5S*), LICHERI (*M5S*), RICCIARDI (*M5S*) e TONINELLI (*M5S*), posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 19.2 e 19.3, entrambi sottoscritti dal senatore NANNICINI (*PD*), posti distintamente ai voti, previo parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, sono approvati.

Con il parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 19.4, posto ai voti, è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Con il parere contrario del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 20.1, 20.3 e 20.4.

Il senatore NANNICINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.2 che, previo parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 20.0.1.

L'emendamento 20.0.2 (testo 2), a cui aggiungono la firma i senatori CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), LOREFICE (*M5S*), BOTTO (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*), GIANNUZZI (*M5S*), LICHERI (*M5S*), RICCIARDI

(M5S) e TONINELLI (M5S) e MASINI (FIBP-UDC), posto ai voti, previo parere favorevole del RELATORE e della Rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Sull'emendamento 20.0.3, il RELATORE e la Rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario.

Interviene il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) in dichiarazione di voto per sottolineare che lo scopo dell'emendamento è quello dell'ottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia dell'UE che ha condannato l'Italia per violazione della normativa contro i ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione e che, pertanto, non è chiaro il motivo del parere contrario del Governo.

La Rappresentante del GOVERNO precisa che l'orientamento contrario è dovuto al fatto che la violazione deriva non da un problema normativo, ma da una situazione di fatto che può solo essere affrontata mediante azioni di amministrazione attiva.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 20.0.3 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

Art. 14.

14.8 (testo 3)

CANTÙ, CENTINAIO, BERGESIO, FREGOLENT, VALLARDI, SBRANA, LUNESU, MARIN, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) adottare, con l'obiettivo di sostenere un sistema integrato di categorizzazione del rischio, volto a garantire maggiore efficacia nell'esecuzione dei controlli ufficiali secondo un approccio *one health*, un sistema di valutazione degli operatori delle filiere agroalimentari, di seguito rating, su base volontaria, che assicuri alti livelli di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. I criteri per la determinazione del rating soddisfano le seguenti condizioni:

1) assicurare il nesso comprovato tra l'origine e provenienza e la qualità dell'alimento anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra le proprietà nutritive e l'equilibrio del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

2) determinare le azioni di filiera necessarie al raggiungimento di livelli qualitativi elevati, anche in rapporto all'utilizzo di antimicrobici, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza nell'approvvigionamento;

3) rendere evidente al consumatore finale, attraverso l'impiego dell'etichetta, in base a criteri di tracciabilità e trasparenza, valorizzando tecnologie innovative, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento dei livelli qualitativi previsti dal *rating*;

b-ter) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi presenti nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

b-quater) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato al termine dell'attività

piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi».

14.15 (testo 2)

RIZZOTTI, MASINI

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) individuare, in attuazione del capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti al DPR 309/90, appartenenti alla Tabella dei medicinali, sez. B, C, D ed E;».

Art. 15.

15.9 (testo 2)

ANGRISANI, LOREFICE, BOTTO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LICHERI, RICCIARDI, TONINELLI

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003».

Plenaria

190^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

STEFANO

Interviene il ministro per gli affari europei Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari europei sui seguiti del Consiglio europeo del 17-21 luglio e sull'iter di preparazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa e svolge un breve intervento.

Il ministro AMENDOLA svolge il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE, stante l'imminenza delle votazioni in Assemblea, propone il rinvio della procedura informativa.

Intervengono, quindi, sull'ordine dei lavori le senatrici GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) e BONINO (*Misto-PEcEB*) e il senatore FAZZOLARI (*FdI*).

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

S. 1883 Governo

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento rechi un ventaglio assai ampio di misure, che appaiono riconducibili alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione dello Stato, coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *r*), della Costituzione) nonché alle materie di competenza concorrente governo del territorio, protezione civile, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

Segnala come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *n*) (semplificazioni in materia edilizia); all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), numero 1) (criteri di misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti); all'articolo 26, comma 15 (piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione); all'articolo 29, comma 2,

lettera *b*) (accesso persone con disabilità a strumenti informatici); all'articolo 32, comma 1 (codice di condotta tecnologica); all'articolo 34, comma 1 (strategia nazionale dati); all'articolo 35, comma 1, lettera *b*) (strategia di adozione del modello *cloud*); all'articolo 49, comma 2 (strategia di sicurezza infrastrutture stradali e autostradali); all'articolo 53, comma 3 (semplificazione procedure siti di interesse nazionale); all'articolo 56, comma 1, lettera *b*) (semplificazioni per impianti da energie rinnovabili); all'articolo 61, comma 1 (semplificazioni per impianti di produzione energia elettrica); all'articolo 63, comma 1 (manutenzione del territorio forestale).

Dichiara anzitutto che si soffermerà solo sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.

Richiama anche, preliminarmente, la documentazione depositata presso le Commissioni di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento dai rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle regioni e province autonome dichiarando che la documentazione sia meritevole della massima attenzione e, per tale ragione ha inserito, come in precedenti occasioni, nella proposta di parere una condizione che invita a tenerne conto.

In particolare, poi, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici; con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti.

Al riguardo, segnala l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata) ai fini del riparto delle risorse del fondo, trattandosi di un intervento che coinvolge la materia di competenza concorrente «governo del territorio»; ricordo inoltre che l'UPI ha segnalato l'opportunità di consentire l'accesso al fondo anche per le opere «sotto soglia».

L'articolo 9 reca disposizioni relative alle procedure di nomina dei commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.

Al riguardo, come segnalato dall'ANCI, rileva l'opportunità di un'integrazione della norma con la previsione che, in caso di opere di interesse locale che ricadano in uno specifico comune sia il sindaco di quel comune ad essere nominato Commissario straordinario.

Rileva come l'articolo 11, al comma 2, attribuisca al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 246 del 2019 ha dichiarato, tra

l'altro, l'illegittimità costituzionale della previsione citata in materia di poteri di ordinanza del Commissario, nella parte in cui ha previsto che le ordinanze del commissario straordinario in parola sono adottate sentiti i Presidenti delle regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi. Conseguentemente, anche le ordinanze cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 11 dovrebbero essere adottate d'intesa con le regioni.

Rileva poi come di particolare rilievo per la Commissione risulti l'articolo 17 che dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

L'articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente (in particolare dalla legge n. 833 del 1978 in materia di servizio sanitario nazionale e dal decreto legislativo n. 112 del 1998) prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19. Nello specifico, esso sopprime l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, con cui erano dettati tali limiti. La disposizione soppressa prevedeva che i sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza: i) in contrasto con le misure statali e regionali; ii) che eccedessero i limiti di oggetto che valgono per i provvedimenti regionali (cui al comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.19).

Al riguardo, rileva un'asimmetria fra potere di ordinanza dei sindaci, che ritorna «pieno» e il potere delle regioni di adottare atti, incluse le ordinanze, che rimane limitato; infatti l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le ordinanze regionali possano essere adottate solo nelle more dell'adozione di provvedimenti di contenimento dell'epidemia nazionali con i DPCM; l'articolo 3 del medesimo provvedimento prevede che in via generale queste ordinanze possano essere solo più restrittive delle previsioni nazionali; l'articolo 1, comma 16, del successivo decreto-legge n. 33 del 2020 dispone infine che, con riferimento specifico alla regolamentazione delle attività economiche, produttive e sociali, le ordinanze regionali possano essere sia restrittive sia ampliative rispetto alla disciplina nazionale.

L'articolo 26 disciplina il funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Sul punto il comma 15 prevede che la definizione dell'infrastruttura tecnologica avvenga con DPCM o decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, adottato, tra le altre cose, previo parere della Conferenza unificata; il parere appare però opportuno anche ai fini dell'adozione del DPCM o decreto del Ministro delegato previsto dal precedente comma 14 e chiamato a disciplinare le spese di notificazione degli atti.

L'articolo 39 introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese c.d. «Nuova Sabatini». In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un'unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno, prevedendo un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, per la de-

finizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione,

Al riguardo, trattandosi di una misura che investe la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi», segnalo che potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 43, ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione saranno definite da successivi decreti attuativi del Ministro delle politiche agricole, per i quali ritengo opportuno, trattandosi di una misura che investa la materia di residuale competenza regionale «agricoltura», prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni).

Formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*).

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) nel sottolineare l'importanza di coinvolgere, come è intento del provvedimento, tutti gli enti territoriali nell'opera di semplificazione, rileva la criticità, già sottolineata anche dalla relatrice, dell'asimmetria tra il potere pieno di ordinanza dei sindaci e il potere delle regioni di adottare atti, incluse le ordinanze, che rimane limitato. A tale proposito ricorda anche le difficoltà incontrate dai sindaci nella gestione della fase di emergenza epidemiologica.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) nel ringraziare la relatrice per l'articolata proposta di parere rileva tuttavia come *l'iter* del provvedimento non sia ancora terminato presso la Commissione di merito. Si tratta di un provvedimento importante e molto atteso che dovrebbe dare un segnale importante per la «sburocattizzazione» del Paese che è uno dei problemi più gravi. Per tali ragioni, in attesa di vedere gli sviluppi presso la Commissione di merito, annuncia l'astensione del gruppo della Lega.

La senatrice Roberta TOFFANIN (*FI BP-UDC*), nel ringraziare la relatrice per l'attento lavoro svolto, rileva come il provvedimento sia ancora all'esame del Senato e che il termine per la presentazione degli emendamenti non è ancora scaduto. Esprime importanti perplessità circa il contenuto del provvedimento, in particolare sottolinea come non sia possibile semplificare la pubblica amministrazione solo con la digitalizzazione e come invece sia necessario tenere conto anche delle esigenze dei cittadini e delle imprese: non si può chiedere ai cittadini di presentare in forma digitale gli adempimenti senza chiedere anche alla pubblica amministrazione un analogo sforzo di digitalizzazione nelle proprie risposte. Invita anche a una riflessione sullo *smart working*, che ha coinvolto in maniera massiccia la pubblica amministrazione a differenza di quanto è accaduto nel settore privato, e che, di certo,

a suo avviso, non ha agevolato le risposte alle famiglie, ai cittadini e ai lavoratori. Rileva la necessità di verificare quali siano gli effettivi bisogni di personale nella pubblica amministrazione anche a fronte dei gravi squilibri nelle diverse zone del Paese. Rileva come l'obiettivo di una vera semplificazione appaia molto lontano perché estraneo all'ispirazione di fondo dell'attuale maggioranza: porta ad esempio l'introduzione del cosiddetto *ecobonus* nel decreto «rilancio» per il quale sono necessari una serie di decreti attuativi che, non essendo stati emanati, hanno generato una vera e propria paralisi dell'intero settore. Pertanto, sembra quasi che l'azione di Governo invece di semplificare finisca, al contrario, per complicare, e di molto, tutto il sistema.

Al di là delle valutazioni riguardanti la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, approfondite dalla relatrice, insomma, il provvedimento presenta molte lacune nel merito: segnala ancora ad esempio come l'introduzione dell'assegnazione di appalti senza bando possa risolversi nell'esclusione arbitraria di molte imprese. Auspica dunque un'analisi attenta sulla burocrazia che, seppure non può essere del tutto eliminata dovrebbe, quanto meno, essere ridotta a «misura d'uomo». Conclusivamente, dichiara l'astensione dal voto del gruppo di Forza Italia in attesa di valutare le proposte emendative che saranno accolte.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, nel ricordare che il provvedimento è ancora in corso di esame e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani alle 13, ricorda che si tratta di un provvedimento importantissimo il cui contenuto sarà arricchito dai molti emendamenti presentati. Nel riconoscere che i provvedimenti attuativi dell'*ecobonus* non sono stati ancora adottati ritiene tuttavia del tutto errato attribuire la responsabilità della crisi del settore edilizio a tale ritardo, tantopiù a fronte di una pandemia che ha bloccato l'intero sistema economico del Paese. Il *superbonus* è, al contrario, una risposta a questa paralisi.

Nel dichiarare che le proposte emendative saranno esaminate con attenzione presso le Commissioni di merito, ricorda che la sua proposta di parere non ha potuto che fare riferimento esclusivamente all'ambito di competenza della Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario

S. 1905 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*) *relatore*, ricorda che il provvedimento è composto da 3 articoli, l'articolo 1 al comma 1 dispone che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione (come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20), integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. La disposizione reca dunque un principio di carattere generale, stabilendo che il mancato recepimento dei principi fondamentali recati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 integra la fattispecie di mancato rispetto di norme ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e, quindi, presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato. Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione fa presente che il comma 1 opera un intervento ricognitivo della fattispecie in termini di presupposti di fatto e di diritto, che appare necessaria atteso che la locuzione dell'articolo 120 della Costituzione: «nel caso di mancato rispetto di norme prefigura varie ipotesi di inadempimenti di obblighi suscettivi di intervento surrogatorio». In merito ricorda che il secondo comma del citato articolo 120 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 6 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, demandando a una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La rubrica dell'articolo 1 fa riferimento alle sole consultazioni elettorali regionali per l'anno 2020 e i commi successivo intervengono con specifico riguardo alle elezioni nella regione Puglia.

In proposito, ricorda che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione dispone che «il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».

In attuazione dell'articolo 122 della Costituzione la legge n. 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (articolo 2), incandidabilità (articolo 3) e sistema di elezione (articolo 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (articolo 5).

Nella sentenza n. 143 del 2010 la Corte Costituzionale ha affermato il carattere vincolante della legge n. 165 del 2004 anche rispetto alle regioni a statuto speciale affinché venga garantita l'uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. Al contempo, ha ribadito che finché le regioni ordinarie non abbiano legiferato, in virtù del principio di continuità si continua ad applicare la precedente disciplina, su cui in ogni caso lo Stato, dopo la riforma costituzionale del 2001, non ha possibilità di intervento.

L'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, in particolare, espressamente richiamato dal comma 1 del decreto-legge n. 86 del 2020 in esame, ha disposto che le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo secondo quanto previsto dalla legge in base al sistema elettorale adottato.

Relativamente a quest'ultima previsione, introdotta dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, si dispone che le regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Tale iniziativa legislativa si è posta in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali.

La predetta previsione si inserisce in un quadro normativo nazionale (legge n. 108 del 1968 e legge n. 43 del 1995) che non conteneva disposizioni per favorire la rappresentanza di entrambi i generi. La legge n. 43 del 1995 all'articolo 1, comma 6, aveva previsto che nelle liste circoscrizionali e regionali non potessero essere presenti più dei due terzi dei candidati dello stesso genere, ma la norma, non era allora supportata dalle disposizioni costituzionali sulle pari opportunità recate ora dai richiamati articoli 51 e 117 (come modificati rispettivamente dalle leggi costituzionali n. 1 del 2003 e n. 3 del 2001) e la Corte costituzionale ne dichiarò la illegittimità costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995.

A seguito delle richiamate modifiche introdotte dalla legge n. 20 del 2016, la legge nazionale non si limita a prevedere tra i principi, come sta-

bilito nel testo originario, la «promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive», ma indica anche le specifiche misure adottabili, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.

Al riguardo, la legge contempla tre ipotesi. In primo luogo, l'ipotesi di liste con preferenze: qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere: quota di lista del 40 per cento (in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale); preferenza di genere (deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso; in caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate). In secondo luogo, le liste «bloccate»: nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale. In terzo luogo, l'ipotesi dei collegi uninominali: nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.

Ciò premesso, segnala come la formulazione del testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge possa suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i principi fondamentali individuati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 in materia di legge elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai «principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20» e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi; inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un "intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020"; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali; soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, ritengo opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che prescrive «l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle mino-

ranze»; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;

Ricorda poi che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame reca specifiche disposizioni da applicare nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale del 2020. Si prevede, in particolare, che al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale, «in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi», si applicano le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario «con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto», ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge per la regione Puglia. Al prefetto di Bari spetta dunque, in base al decreto-legge in esame, l'adozione degli adempimenti conseguenti e una ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili (della regione Puglia) con le previsioni sulla doppia previsione di genere dettate dal comma 2 del decreto-legge in esame. Il compito del commissario, in base alla formulazione della norma, appare quindi quello di «compiere una ricognizione delle norme incompatibili». Rimane fermo, secondo quanto specificato al comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 26 del 2020, che ha disposto lo svolgimento contestuale – il 20 e 21 settembre 2020 – delle elezioni previste nel 2020.

Anche a questo proposito, rileva l'opportunità di un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative, in particolare laddove si prevede che «il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto»; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018).

L'articolo 2 del decreto-legge reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e della sua presentazione alle Camere per la conversione.

Segnala infine che tra le altre regioni per le quali sono previste le elezioni regionali per i prossimi 20 e 21 settembre solo la Valle d'Aosta, a Statuto speciale, non ha attuato la doppia preferenza di genere.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

S. 1721 Governo

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento sia volto a garantire l'adeguamento del diritto interno a quello dell'Unione europea attraverso il conferimento di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti UE.

Segnala preliminarmente che sul provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole dopo che il Governo ha manifestato la volontà di integrare il contenuto dell'articolo 7 in materia di recepimento della direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare con le proposte pervenute dalle regioni.

Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *l*) ed *o*) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo 117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A.

Tra le direttive inserite nell'allegato A, segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva 2019/520 in materia di telepedaggio stradale, della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra at-

tività professionale e vita familiare, della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 (direttiva sui servizi di media audiovisivi, «Direttiva SMAV»).

L'articolo 4 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.

L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus), che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L'articolo 7, come già accennato, reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.

L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

L'articolo 10 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878, per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

L'articolo 11 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

L'articolo 14 delega al Governo l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e detta specifici principi e criteri direttivi.

Al riguardo, segnala che il principio di delega di cui al comma 2, lettera c) prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di misure d'urgenza in materia di sanità animale.

L'articolo 15 demanda al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione.

Segnala che l'articolo prevede (comma 2, lettera *f*) uno specifico criterio direttivo per facilitare, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, l'acquisto di dispositivi dall'estero.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale e detta specifici principi e criteri direttivi.

L'articolo 17 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria e detta specifici principi e criteri direttivi.

L'articolo 18 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cybersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»); detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.

L'articolo 19 demanda al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

Al riguardo rileva l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi di recepimento.

L'articolo 20 prevede che il Governo adotti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238. Il regolamento istituisce il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea; detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) ricorda anzitutto come l'*iter* al Senato sia stato molto lungo e siano state svolte molte audizioni. Nel ringraziare la relatrice per le puntuali osservazioni, segnala anche, nel merito, la difficoltà dell'applicazione di alcune disposizioni, in particolare nelle zone transfrontaliere, per le quali è necessario individuare soluzioni (pensa alle norme in materia di cibersicurezza e di pratiche commerciali sleali). Preannuncia comunque voto favorevole sulla proposta di parere.

Il deputato Carlo PIASTRA (*LEGA*) sottolinea come l'esame del provvedimento sia ancora in corso e come siano state presentate numerose proposte emendative per tutelare gli enti locali, per tale ragione preannuncia l'astensione del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (esame C. 2617 Governo – Rel. on. Zardini)

C 2617 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Diego ZARDINI (*PD*), *relatore*, nell'illustrare brevemente il contenuto del decreto-legge, ricorda che è composto da 3 articoli e da un allegato, esso detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure di contenimento dirette a contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

In tale contesto, l'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge in esame, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 19) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020, l'applicabilità delle misure previste dal medesimo decreto-legge n. 33.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge stesso, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, prevedendo che le relative disposizioni «vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

Ai sensi del comma 4 viene stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e della sua presentazione alle Camere per la conversione.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite si rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione.

Rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda specificamente l'articolo 1, comma 6, vengono altresì in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Segnala altresì l'opportunità di coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.

Formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

**Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
(S. 1883 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1883, di
conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione dello Stato, coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *r*), della Costituzione) nonché alle materie di competenza concorrente governo del territorio, protezione civile, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *n*) (semplificazioni in materia edilizia); all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), numero 1) (criteri di misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti); all'articolo 26, comma 15 (piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione); all'articolo 29, comma 2, lettera *b*) (accesso persone con disabilità a strumenti informatici); all'articolo 32, comma 1 (codice di condotta tecnologica); all'articolo 34, comma 1 (strategia nazionale dati); all'articolo 35, comma 1, lettera *b*) (strategia di adozione del modello *cloud*); all'articolo 49, comma 2 (strategia di sicurezza infrastrutture stradali e autostradali); all'articolo 53, comma 3 (semplificazione procedure siti di interesse nazionale); all'articolo 56, comma 1, lettera *b*) (semplificazioni per impianti da energie rinnovabili); all'articolo 61, comma 1 (semplificazioni per impianti di produzione energia elettrica); all'articolo 63, comma 1 (manutenzione del territorio forestale);

la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno depositato presso le Commissioni di merito, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sul provvedimento, proposte di modifica ed integrazione del testo che risultano meritevoli della massima attenzione;

l'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie

previste dal Codice dei contratti pubblici; con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti; al riguardo, si segnala l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata) ai fini del riparto delle risorse del fondo, trattandosi di un intervento che coinvolge la materia di competenza concorrente «governo del territorio»; si ricorda inoltre che l'UPI ha segnalato l'opportunità di consentire l'accesso al fondo anche per le opere «sotto soglia»;

come segnalato dall'ANCI, l'articolo 9, relativo alle procedure di nomina dei commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti andrebbe integrato con la previsione che, in caso di opere di interesse locale che ricadano in uno specifico comune sia il sindaco di quel comune ad essere nominato Commissario straordinario;

l'articolo 11, al comma 2, attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 246 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione citata in materia di poteri di ordinanza del Commissario, nella parte in cui ha previsto che le ordinanze del commissario straordinario in parola sono adottate sentiti i presidenti delle regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi; conseguentemente, anche le ordinanze cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 11 dovrebbero essere adottate d'intesa con le regioni.

l'articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente (in particolare dalla legge n. 833 del 1978 in materia di servizio sanitario nazionale e dal decreto legislativo n. 112 del 1998) prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire l'asimmetria che appare determinarsi fra il potere di ordinanza dei sindaci, che ritorna «pieno», e il potere delle regioni di adottare atti, incluse le ordinanze, che rimane limitato; infatti l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le ordinanze regionali possano essere adottate solo nelle more dell'adozione di provvedimenti di contenimento dell'epidemia nazionali con i DPCM; l'articolo 3 del medesimo provvedimento prevede che in via generale queste ordinanze possano essere solo più restrittive delle previsioni nazionali; l'articolo 1, comma 16, del successivo decreto-legge n. 33 del 2020 dispone infine che, con riferimento specifico alla regolamentazione delle attività economiche, produttive e sociali, le ordinanze regionali possano essere sia restrittive sia ampliative rispetto alla disciplina nazionale;

l'articolo 26 disciplina il funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione; sul punto il comma 15 prevede che la definizione dell'infrastruttura tecnologica avvenga con DPCM o decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, adottato, tra le altre cose, previo parere della Conferenza unificata; il parere appare però opportuno anche ai fini dell'adozione del DPCM o decreto del Ministro delegato previsto dal precedente comma 14 e chiamato a disciplinare le spese di notificazione degli atti;

l'articolo 39, nell'introdurre alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese c.d. «Nuova Sabatini», prevede tra le altre cose un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione; al riguardo, trattandosi di una misura che investe la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi», si segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 43, ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali; le modalità di attuazione saranno definite da successivi "provvedimenti attuativi" del Ministro delle politiche agricole, con riferimento ai quali andrebbe valutata l'opportunità, trattandosi di una misura che investa la materia di residuale competenza regionale «agricoltura», di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni)

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:

1) ad una valutazione attenta delle proposte di modifica ed integrazione del testo del provvedimento avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'UPI e dall'ANCI;

2) ad inserire, all'articolo 7, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata) ai fini del riparto delle risorse del Fondo;

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per i motivi esposti in premessa, l'opportunità di:

a) consentire l'accesso alle risorse del Fondo istituito dall'articolo 7 anche per le opere sotto soglia comunitaria;

b) integrare la disposizione dell'articolo 9 con la previsione che, in caso di opera infrastrutturale di interesse locale che ricada nel territorio di uno specifico comune, sia il sindaco di quel comune ad essere nominato commissario straordinario per la sua realizzazione;

c) approfondire il contenuto dell'articolo 18;

d) inserire, all'articolo 26, comma 14, la previsione del parere della Conferenza unificata;

e) inserire, all'articolo 39 forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) ai fini dell'emanazione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico;

f) inserire, all'articolo 43, comma 2, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) ai fini dell'emanazione dei previsti «provvedimenti attuativi» del Ministro delle politiche agricole.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario (S. 1905 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario;

rilevato che:

l'articolo 122, primo comma, della Costituzione dispone che «il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi»;

in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione la legge n. 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (articolo 2), incandidabilità (articolo 3) e sistema di elezione (articolo 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (articolo 5);

la formulazione del testo può suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i principi fondamentali individuati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 in materia di leggi elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai «principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20» e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi;

inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un «intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020»; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali;

soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, appare opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) che prescrive «l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze»; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;

un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative appare opportuno anche con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che «il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto»; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018),

ciò premesso, occorre anche considerare la peculiarità del provvedimento, che è motivato dalla necessità di dare completa attuazione a due disposizioni costituzionali in materia di parità tra uomini e donne, vale a dire l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, al fine di definirne meglio la portata e le modalità di applicazione.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019
(S. 1721 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019 (S. 1721);

rilevato che:

il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale; previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *l*) ed *o*) della Costituzione) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute; ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura;

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A; tra le direttive inserite nell'allegato A, potrebbe risultare opportuno, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva 2019/520 in materia di telepedaggio stradale, della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;

potrebbe inoltre risultare opportuno, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione decreti legislativi di attuazione dell'articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche); dell'articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); dell'articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare); dell'articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza) e dell'articolo 19 (adeguamento della norma-

tiva nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento delle direttive 2019/520; 2019/1158 e 2019/1161, incluse nell'allegato A richiamato dall'articolo 1, nonché nel procedimento di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 18 e 19.

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge C. 2617, di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare in prevalenza riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 6, vengono anche in rilievo le materie «sicurezza dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione, anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

appare opportuno coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19, il quale prevede che, nelle more dell'adozione dei DPCM di attuazione delle misure previste dell'articolo 1, le regioni possano adottare unicamente misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti e l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33, che consente invece alle regioni, con riferimento allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, di introdurre misure sia più restrittive sia ampliative rispetto a quelle nazionali.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a coordinare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 con il contenuto dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,50

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Sulla documentazione pervenuta

Prima di dare ingresso all'audit, rendo noto che è pervenuto or ora dal Ministero della Giustizia, il complesso dei documenti riguardanti le interlocuzioni scritte tra il Capo del Dipartimento, dottor Basentini, e il Direttore del GOM, Generale Mauro D'Amico, che ne aveva preannunciato la trasmissione nella seduta dello scorso 22 luglio. Tale documentazione ha carattere di segretezza ed è aperta alla sola consultazione di Senatori e deputati.

Seguito dell'esame della relazione sulla missione a Washington e New York

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il documento finale sulle risultanze dei lavori di una delega-

zione della Commissione recatasi a Washington e New York nello scorso gennaio.

Il documento risulta approvato all'unanimità.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Davide AIELLO (*M5S*), FERRO (*FDI*) e CANTALAMESSA (*Lega*) nonché i senatori VITALI (*FIBP-UDC*), MIRABELLI (*PD*) e GRASSO (*Misto-LeU*).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e passa all'ordine del giorno.

Audizione del dottor Francesco Basentini

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Basentini ricordando che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor BASENTINI svolge una relazione sulla gestione del sistema carcerario nei due anni della sua permanenza al vertice del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento ai reparti dell'alta sicurezza e del regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Si sofferma inoltre sull'impatto della pandemia nelle carceri italiane, anche in raffronto a quanto accaduto in altri Paesi europei.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea del Senato, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta. Ringrazia quindi il dottor Basentini e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

**Relazione sulla missione della Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali
(WASHINGTON DC-NEW YORK, 13-18 GENNAIO 2020)**

§. 1. Premessa

Nel corso della seduta tenutasi il 9 dicembre 2019, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione ha deliberato, nell'ambito dell'inchiesta prevista dalla legge istitutiva 7 agosto 2018, n. 99, di effettuare una missione a New York City e Washington DC dal 13 al 19 gennaio 2020.

Gli obiettivi conoscitivi della missione, che saranno illustrati approfonditamente nel corso della presente relazione (anche alla luce delle principali informazioni acquisite), riguardavano per un verso i profili generali concernenti il tema della presenza negli Stati Uniti di insediamenti della criminalità organizzata di origine italiana nonché dei rapporti tra la criminalità organizzata locale e quella del nostro Paese: invero, il recente svolgimento di operazioni giudiziarie in territorio italiano e la attuale pendenza di richieste di estradizione in corso di valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria Usa, hanno imposto di guardare con rinnovata e cauta attenzione alla significativa ripresa di rapporti criminali tra i gruppi organizzati di origine italiana (in particolare, *Cosa nostra* e *'ndrangheta*) e le associazioni criminali operanti negli Stati Uniti d'America.

Strettamente collegato a tali profili, quello, anch'esso individuato tra gli obiettivi primari della missione, dell'analisi e valutazione dello stato di evoluzione della cooperazione giudiziaria e delle relazioni intercorrenti tra Autorità italiane e statunitensi con specifico riferimento alla materia della criminalità organizzata.

Per altro verso ci si proponeva l'approfondimento e il confronto su alcuni temi specifici, come quello degli strumenti di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, nonché, quello, nevralgico, concernente le prospettive di integrazione e aggiornamento della Convenzione ONU del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (cosiddetta Convenzione di Palermo), anche in vista del ventesimo anniversario che si celebrerà quest'anno, nonché l'analisi degli attuali profili di possibile collegamento tra le attività della criminalità organizzata e i gruppi dediti al terrorismo internazionale.

La missione ha avuto inizio con l'arrivo, in territorio americano, nella serata del 13 gennaio u.s.; gli incontri programmati hanno quindi avuto luogo nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 gennaio; il 18 gennaio, a conclusione della missione, la delegazione ha fatto rientro in Italia.

§. 2. L'incontro con il Deputy Administrator della DEA

Il 14 gennaio ha avuto luogo l'incontro della delegazione con il *Deputy Administrator DEA*, Mr Preston Grubbs, e con i suoi collaboratori.

Come è noto, la DEA è un'agenzia federale di «*law enforcement*», incaricata essenzialmente di contrastare il traffico e la distribuzione di stupefacenti negli Stati Uniti: dal punto di vista normativo, la DEA è l'agenzia principale per l'applicazione nazionale del «*Controlled Substances Act*», pur concorrendo e condividendo in parte tale materia con il *Federal Bureau of Investigation* (FBI). L'Agenzia ha, come responsabilità del tutto principale, quella di coordinare e promuovere le indagini penali statunitensi sulle droghe, sia all'interno del territorio nazionale che all'estero. Istituita il 1° luglio 1973, la DEA è funzionalmente alle dipendenze del *Department of Justice*; il suo «Direttore» è nominato direttamente dal Presidente degli Stati Uniti e la sua nomina viene confermata dal Senato e risponde direttamente al Dipartimento della giustizia. Il personale in servizio alla DEA è di circa 10.800 unità di cui 5.000 agenti speciali; l'Accademia di formazione, unitamente a quella dell'FBI, si trova all'interno della base di Quantico, oggetto di visita da parte della delegazione il 15 gennaio.

L'incontro – che ha dato avvio alla missione internazionale – è stato anticipato da una relazione preliminare svolta dal Presidente della Commissione, Sen. Nicola Morra, che ha evidenziato la rilevanza strategica della cooperazione internazionale a ragione della centralità, dal punto di vista criminale, del traffico internazionale di stupefacenti, che, rappresentando la principale fonte di profitti, da sempre costituisce uno dei punti nevralgici della dimensione transnazionale delle attività delle organizzazioni criminali.

In questo specifico settore criminale – è stato sottolineato – è emersa a più riprese la rilevanza non soltanto delle misure repressive, ma anche di quelle aventi carattere preventivo, con particolare riferimento all'individuazione dei capitali illeciti, che la legislazione italiana, fin dai primi anni del Novanta e grazie anche allo straordinario contributo di Giovanni Falcone, con ruolo «pionieristico» nel panorama internazionale, ha recepito e sempre più sviluppato. In tale discorso introduttivo, il Presidente ha anche espressamente indicato l'indagine condotta nel 2019 dalla Procura della Repubblica di Palermo – denominata *New Connection* (su cui *infra*) – come uno dei più recenti e riusciti esempi di buon funzionamento delle dinamiche della cooperazione internazionale e ha rivolto ai funzionari della DEA intervenuti un quesito in ordine alla presenza, sul territorio statunitense, di sodalizi criminali stranieri.

Il Presidente ha quindi chiesto che gli interlocutori fornissero indicazioni in merito alle tecniche di indagine utilizzate e ai percorsi investigativi seguiti da detta Agenzia nel settore di sua specifica competenza, potendo in tal modo cogliersi utili suggerimenti da tradurre eventualmente in proposte normative volte ad implementare gli strumenti interni di contra-

sto al crimine organizzato, secondo i compiti affidati a questa Commissione dalla legge istitutiva.

Nel corso dei rispettivi interventi, Mr. Grubbs e i suoi collaboratori, anch'essi funzionari della DEA, hanno condiviso e ribadito il riconoscimento della estrema rilevanza della cooperazione internazionale, e ciò soprattutto nel settore – tradizionalmente e istituzionalmente di loro competenza – del traffico (internazionale) di stupefacenti.

È stato soprattutto sottolineato che, in particolare nel settore in esame, risulta essenziale non soltanto la cooperazione giudiziaria in senso stretto – concernente le fasi processuali, allorché il procedimento nazionale è già instaurato o, addirittura, l'azione penale è già stata esercitata – ma, ancor di più e prima, appare indispensabile il coordinamento nella fase iniziale e di *intelligence*, da avviare immediatamente con il tempestivo scambio di informazioni, non appena accertata la transnazionalità dell'attività criminale.

Tale coordinamento quindi, per una più efficace azione investigativa, dovrà attuarsi in termini sostanzialmente contestuali rispetto allo svolgimento delle attività delittuose oggetto di accertamento.

Si tratta – si è anche detto – di una possibilità certamente già offerta da molteplici Convenzioni internazionali in materia (ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988), ma probabilmente da incrementare, soprattutto dal punto di vista della diretta collaborazione tra uffici inquirenti e forze di polizia (ancor prima, in quest'ultimo caso, della iscrizione del procedimento penale).

Dalle relazioni svolte – e dal dibattito che ne è scaturito – è emerso come una grande attenzione sia concentrata, in particolare di recente, sui mercati della droga attivi nei Paesi del Sud America, che tradizionalmente – e ancora ora – risultano i «grandi serbatoi» del rifornimento (anche) dei mercati europei.

Le indagini svolte dalla DEA, anche sfruttando la cooperazione internazionale, su tali mercati esteri hanno consentito di confermare la consueta operatività, in questo settore, di veri e propri cartelli, strutturati come organizzazioni complesse; le indagini sui cartelli della droga, in un numero particolarmente consistente di casi, hanno consentito poi di accertare una serie di altri reati consumati da queste stesse organizzazioni, dal traffico di esseri umani e di armi fino al riciclaggio di capitali illeciti.

Nello stesso settore è stato segnalato anche il ruolo sempre più rilevante di gruppi della criminalità organizzata cinese, russa e albanese, la cui attività tuttavia si concentra soprattutto nelle fasi successive a quelle del vero e proprio traffico internazionale di stupefacenti, allorché si tratta di reimpiegare e reinvestire i capitali illeciti derivanti da tale attività: per tale ragione diventa fondamentale riuscire a individuare la rotta degli illeciti patrimoni per addivenire a sequestri e confische.

Gli appartenenti alla criminalità organizzata cinese, in particolare, in tale prospettiva «collaborano» con le altre associazioni dedite al traffico di stupefacenti, condividendone i proventi e offrendo il contributo della loro

«specializzazione» nell'attività di «ripulitura» con lo spostamento dei capitali illeciti nei mercati esteri.

Per quanto concerne, in particolare, il tema dei rapporti con le Autorità giudiziarie e le Forze di Polizia degli Stati del Sud America, è stato chiarito che la cooperazione internazionale con le stesse si fonda essenzialmente su accordi bilaterali (o, al più e raramente, regionali): in particolare, il rapporto di cooperazione è sinora risultato eccellente con le Autorità colombiane, che si sono spesso dimostrate molto affidabili; è risultato accettabile, ma con maggiori criticità legate al significativo tasso di corruzione ivi riscontrato, con le Autorità messicane.

In ultimo, è stato fatto cenno anche al traffico di esseri umani posti in essere da talune organizzazioni criminali straniere.

Da quanto osservato e dedotto in esito a questo utile confronto, la Commissione ha potuto apprezzare come le strategie di contrasto alla criminalità organizzata dell'Amministrazione statunitense dipendano in larga parte dalle direttrici fissate dagli *executive orders* presidenziali. In particolare l'amministrazione Trump ha concentrato la propria attività di contrasto verso il Centro e Sud America e, soprattutto, nei riguardi del Messico. Sul finire dell'anno 2019 l'amministrazione Trump ha fatto conoscere l'intenzione di considerare i cartelli di smercio di sostanze stupefacenti che operano in Messico, e soprattutto a Ciudad Juarez, come organizzazioni terroristiche. Ciò, naturalmente, darebbe vita ad una chiara trasformazione delle linee di relazioni internazionali bilaterali tra Messico e Stati Uniti, coinvolgendo oltre alla lotta alla criminalità, anche gli elementi fondamentali che attengono alla cooperazione finanziaria, al controllo dei flussi migratori, e agli scambi turistici e culturali. Nell'interesse della cooperazione bilaterale al contrasto alla criminalità organizzata, la Commissione ha desunto il rilievo e l'attenzione che devono essere attribuiti agli *executive orders* presidenziali, giacché essi indicano i bersagli dell'attività di contrasto ma anche le direzioni verso cui canalizzare ogni sforzo di dotazione economica e di risorse investigative. Peraltro, un modello da valutare consiste nell'idea di conferire anche valore legale in termini di sanzioni da comminare agli appartenenti ai cartelli inseriti nelle liste ricomprese negli stessi *executive orders* presidenziali. In tal modo si profilerebbe l'ipotesi, anche per l'ordinamento statunitense, di predisporre una sorta di «doppio binario duttile», non limitandosi alla sola qualificazione di priorità mediante le disposizioni presidenziali.

§. 3. L'incontro al Department of Justice

Nella medesima giornata del 14 gennaio si è svolto l'incontro presso il *Department of Justice*. L'incontro è stato aperto dal saluto dell'*Attorney General* del Governo degli Stati Uniti, Mr. William Barr, che ha immediatamente sottolineato non soltanto l'importanza del valore di una corretta diffusione della cultura della cooperazione internazionale, ma anche – e in particolare – l'importanza di tale valore nei rapporti reciproci tra l'Italia

e gli Stati Uniti, da sempre caratterizzati, fin dagli anni Ottanta e, ancor più dai tempi dell'azione giudiziaria di Giovanni Falcone e dell'indagine denominata «*Pizza connection*», da un prezioso affiatamento investigativo. In tale contesto, ha ricordato di aver avuto occasione di incontrare personalmente il giudice Falcone prima dell'attentato di Capaci in occasione di un suo viaggio negli Stati Uniti.

Una importante relazione è stata quindi svolta dall'*Assistant Attorney General*, Mr., Brian A. Benczkowski, che si è innanzi tutto espresso, facendo seguito all'apposita richiesta formulata a tal riguardo dal Presidente della Commissione, sulla questione della pendenza della procedura di estradizione richiesta dalle Autorità italiane nei confronti di Ferdinando Gallina: si tratta di soggetto già condannato, con sentenza passata in giudicato, per la fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, in quanto riconosciuto quale «capo» della famiglia mafiosa di Carini, riconducibile al mandamento mafioso palermitano di San Lorenzo/Tommaso Natale. Legato da rapporti personali e di interesse con il noto latitante Matteo Messina Denaro, Ferdinando Gallina è stato raggiunto, nel corso del 2016, da un provvedimento cautelare di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Palermo e successivamente convertito in ordinanza applicativa di misura cautelare dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo distretto. In particolare, sono state contestate al predetto indagato tre fattispecie di omicidio aggravate dal metodo mafioso, in quanto commesse nell'interesse e su disposizione del capo-mandamento palermitano Salvatore Lo Piccolo. Tuttavia, al momento dell'esecuzione del provvedimento cautelare – come già era stato accertato dalla Procura della Repubblica di Palermo – Gallina risultava fuggito in territorio americano, probabilmente a causa di una fuga di notizie concernente il suo coinvolgimento nei menzionati omicidi: in particolare, le indagini hanno consentito di verificare la presenza di Gallina nel territorio della città di New York, ove lo stesso risultava provvisto di documenti contraffatti, nonché già «coperto» da un contratto di lavoro. La preziosa collaborazione tra le Autorità giudiziarie e le Forze di polizia dei due Paesi ha consentito – nell'ambito di un'operazione di arresto concordata ed espletata nelle medesime ore nei due Paesi – di fermare Ferdinando Gallina nella città di New York, nonché i suoi correi nella città di Palermo. Tuttavia, a distanza di alcuni anni dall'esecuzione del provvedimento (dicembre 2016), la procedura di estradizione dagli Stati Uniti del predetto non risulta ancora – per una serie complessa di ragioni tecniche – portata a termine, sicché si sta attualmente celebrando, dinnanzi alla Corte d'Assise di Palermo, il processo a carico di Gallina mediante la partecipazione a distanza dello stesso (con le forme della video-conferenza, prevista dalla Convenzione ONU di Palermo del 2000 e dal Trattato bilaterale di assistenza giudiziaria).

A tale specifico proposito, l'*Assistant Attorney General* ha ribadito l'impegno e la volontà dell'Amministrazione giudiziaria americana di concludere la procedura di estradizione nel più breve tempo possibile.

Nel corso dell'incontro è stata altresì affrontata la cruciale tematica della cooperazione tra Stati nel settore delle indagini patrimoniali e della (conseguente, eventuale) esecuzione dei provvedimenti ablatori suscettibili di sottrarre alle organizzazioni criminali i beni e i proventi dei quali le stesse si arricchiscono mediante le rispettive attività illecite.

È stato chiaramente riconosciuto che, a far data in particolare dagli anni Ottanta, anche grazie ai metodi di indagine utilizzati dal cosiddetto pool antimafia di Palermo, si è indubbiamente aperta una nuova stagione di rinnovato ed insopprimibile interesse per la materia delle indagini patrimoniali e per gli istituti – che ne costituiscono naturale conseguenza – dei sequestri e delle confische: ciò soprattutto dal momento in cui se ne è apprezzata l'estrema duttilità operativa, nonché la impareggiabile idoneità al contrasto dei più allarmanti fenomeni criminali dell'esperienza recente, soprattutto dei fenomeni della criminalità organizzata, all'insegna di un interessante ed efficace slogan politico-criminale secondo il quale «il reato non paga».

È stato a tal proposito tratteggiato lo stato attuale della legislazione sostanziale e processuale statunitense in materia di indagini patrimoniali, con particolare riferimento ai limiti – ormai del tutto ristretti – in cui risulta ancora tutelato il cosiddetto segreto bancario; si è inoltre fatto riferimento alla grande utilità derivante dalla istituzione di gruppi di polizia specializzati in tale tipologia di indagine.

È stato quindi affrontato il tema nevralgico della possibilità di pronunciare provvedimenti di confisca in assenza di una condanna penale dell'imputato (si tratta della cosiddetta «*non conviction based confiscation*»): a tale specifico riguardo, l'*Assistant Attorney General* ha esplicitamente dichiarato l'apprezzamento per l'esperienza acquisita dall'Italia in questa materia (con riferimento, in particolare, alle cosiddette misure di prevenzione patrimoniali), riconoscendo un concreto interesse a seguire l'esempio italiano anche in tale disciplina, ancora non compiutamente formulata nella legislazione USA, con inevitabili conseguenze sulla questione connessa dei margini concreti di possibile riconoscimento, in tale ordinamento, di sentenze italiane di confisca emesse nell'ambito di procedimenti di prevenzione (e, pertanto, non fondate su una condanna del soggetto «oltre ogni ragionevole dubbio»).

È stata quindi illustrata la disciplina statunitense relativa alla amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; tale disciplina varia a seconda che la confisca sia stata pronunciata per reati statali ovvero per reati federali: in questo secondo caso, in particolare, i proventi illeciti (o i profitti derivanti dalla vendita dei beni confiscati) vengono accreditati su un apposito fondo, che è gestito direttamente da un ufficio del *Department of Justice* e che viene utilizzato soprattutto per contribuire a finanziare le risorse delle singole Forze di polizia le cui attività investigative hanno consentito di addivenire al provvedimento di ablazione patrimoniale.

L'*Assistant Attorney General*, su richiesta di diversi parlamentari della delegazione italiana, volta ad aprire un confronto su uno dei pro-

blemi che maggiormente affligge nel nostro ordinamento la tematica della misure patrimoniali, ha chiarito che anche nel sistema statunitense possono essere oggetto di provvedimento di confisca i beni tramite i quali vengono svolte attività di impresa, anche di proprietà di enti collettivi, nonché le stesse quote sociali: ciò qualora venga provato che essi siano provento di attività illecite o che siano fittiziamente intestati, ovvero che le imprese in questione facilitino il riciclaggio di proventi illeciti. Anche negli Stati Uniti è stato sperimentato l'inesorabile declino delle attività economiche svolte da tali enti una volta acquisiti al patrimonio pubblico e, non avendo il Governo interesse né competenze per continuare a gestire tali attività, conseguentemente la strategia seguita è quella di procedere rapidamente alla vendita dei beni in questione.

È stato infine affrontato il tema dello standard attuale della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi alla luce delle divergenze della disciplina del diritto penale sostanziale dei due ordinamenti, divergenze che – come si è già accennato con riferimento alle varie forme di confisca – sono certamente suscettibili, in astratto, di incidere sulla piena riuscita della cooperazione transnazionale, a fronte della quale rappresentano indubbiamente un possibile e importante ostacolo.

A tale riguardo è stato comunque chiarito che, sebbene nell'ordinamento USA non esista una fattispecie criminosa sovrapponibile a quella delineata dall'articolo 416-*bis* del nostro codice penale, tuttavia, in materia di crimine organizzato (anche transnazionale, ai fini delle procedure di cooperazione giudiziaria e di estradizione), si è fatto ampio uso della legge federale RICO, che consente di applicare delle pene molto elevate per i soggetti appartenenti ad un gruppo criminale organizzato.

La legge RICO, *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act*, è stata originariamente introdotta proprio per perseguire le persone coinvolte in fenomeni e gruppi di criminalità organizzata, ma ha esteso, nel corso del tempo, la definizione di ciò che costituisce il suo ambito applicativo. Nella sua esperienza applicativa, essa è stata applicata anche ai cartelli della droga, alle bande di strada, a micro-organizzazioni di funzionari e agenti di polizia corrotti, a gruppi di pressione deputati ad attività illecite, nonché ad operatori finanziari coinvolti in articolate attività di riciclaggio. Coesistono sanzioni civili e penali per le violazioni della legge RICO; ad esempio, con riferimento alla fattispecie di estorsione, un imputato può essere condannato fino a 20 anni di reclusione per ogni specifico episodio di estorsione, cui può aggiungersi una multa fino a 250.000 \$; inoltre, gli imputati possono anche essere citati dinnanzi al Tribunale civile, in cui alla persona offesa dal reato può essere assegnato fino a tre volte l'importo che gli è stato sottratto. Lo statuto RICO è applicabile al soggetto che, entro una scadenza di 10 anni, commette almeno due delitti ricompresi in una apposita lista di 35 fattispecie previste dalla legge: dei 35 reati (tra i quali, corruzione, gioco d'azzardo, omicidio, incendio doloso, estorsione, prostituzione, contraffazione, traffico di droga, sequestri di persona e terrorismo) che costituiscono il corpo della legge RICO, otto sono statali e 27 reati federali.

Dal punto di vista della cooperazione internazionale, la disciplina RICO è stata considerata sufficiente a soddisfare gli obblighi di criminalizzazione previsti dalla Convenzione Onu di Palermo del 2000, cui pure gli Usa aderiscono. Inoltre, una legislazione equivalente allo statuto RICO si trova in paesi diversi dagli Stati Uniti, come Australia, Canada e Nuova Zelanda; per facilitare lo scambio di informazioni, l'organizzazione di polizia criminale ha sviluppato una definizione standard per «crimini RICO», anche se – nonostante questo – l'attuazione e l'applicazione della normativa varia notevolmente in tutto il mondo.

§. 4. L'incontro con il Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Samuel A. Alito

La prima giornata di missione ha offerto anche alla delegazione la possibilità di un incontro diretto con uno dei nove giudici della Corte Suprema.

Il predetto ha innanzi tutto delineato ai presenti il funzionamento e le dinamiche di azione della Corte: istituita il 24 settembre 1789 come la più alta Corte federale degli Stati Uniti, si tratta dell'unico tribunale specificamente menzionato e disciplinato dalla Costituzione.

La Corte ha sostanzialmente due tipi di giurisdizione: nella cosiddetta «*original jurisdiction*» la Corte decide in prima istanza, senza nessun grado di appello, controversie tassativamente indicate dalla legge (come nel caso di ambasciatori, consoli e rappresentanti stranieri, oltre a quelle in cui sia parte uno Stato); nella «*appellate jurisdiction*» essa, invece, decide sull'impugnazione di una sentenza emessa da una corte inferiore. Sempre nell'ambito della giurisdizione d'appello, la Corte può decidere altresì su richiesta di un giudice federale che, chiamato ad applicare una legge, l'abbia considerata in contrasto con la Costituzione: da questo punto di vista la Corte suprema è il giudice della costituzionalità delle leggi e del rispetto della gerarchia delle fonti.

In tale ultima funzione – come sottolineato dal Giudice Alito - particolarmente importante risulta il ruolo svolto dalla Corte Suprema, di salvaguardia dei diritti riconosciuti dalla Costituzione: in particolare tale ruolo è stato svolto nel sindacato sulle norme che prevedono gli strumenti di indagine penale.

Dal 1988 la Corte ha discrezionalità nell'esaminare o meno una certa controversia; questo contribuisce a spiegare il numero assai limitato dei ricorsi alla Corte Suprema, che è stato richiesto espressamente dai membri della delegazione: dai 60 agli 80 casi all'anno, a fronte di un numero di richieste che è ogni anno di circa 8.000 casi. Ogni settimana, in un'apposita udienza, i giudici della Corte si riuniscono e decidono, votando, se accettare o meno la causa. Dal punto di vista dei criteri utilizzati in tale importante selezione, non vengono accettati i ricorsi fondati sulla non condivisione delle motivazioni dei giudici dei gradi precedenti, ma quelli che riguardano temi giuridici che non costituiscono ancora oggetto di una posizione sedimentata da parte delle Corti di merito. In tal modo, la Corte

viene a concentrare la propria giurisdizione in una prospettiva di rafforzamento della nomofilachia.

Alcune riflessioni specifiche sono poi state dedicate al tema degli interventi della Corte Suprema in materia di trattamento sanzionatorio, ispirato come è noto – nell’ordinamento statunitense – al rigido criterio del cosiddetto «cumulo materiale»; da questo punto di vista sono state altresì illustrate le ragioni per cui la Corte Suprema ha ritenuto legittima la disciplina prevista da alcuni ordinamenti degli Stati, secondo la quale in caso di recidiva reiterata – anche a fronte della commissione di reati dotati di un disvalore penale tendenzialmente modesto – è possibile comminare sanzioni particolarmente rigorose, ivi incluso persino il carcere a vita. A tal riguardo, è stato fatto espresso riferimento alla funzione della pena consistente nella c.d. prevenzione speciale, che – ispirata all’obiettivo di impedire al reo di tornare a commettere nuovi reati, a maggior ragione ove ciò sia ritenuto altamente probabile – costituisce componente essenziale della multiforme dimensione delle funzioni della pena negli Stati Uniti.

Dal punto di vista del trattamento penitenziario, è stato chiarito come non esista un vero e proprio regime del doppio binario, suscettibile di differenziare lo status di detenzione del singolo detenuto sulla scorta del titolo di reato (ad esempio, di criminalità organizzata) per il quale nei suoi confronti è stata irrogata la condanna da scontare, ma esistono comunque strutture penitenziarie graduate secondo il livello di sicurezza, nelle quali quindi il regime penitenziario del singolo muta sulla scorta di tali esigenze: per l’assegnazione alla singola struttura si terrà conto, in una valutazione del caso concreto, non solo della gravità del reato, ma anche della correlata esigenza di isolamento dal mondo esterno che si impone per il singolo detenuto.

Come già in parte accennato, particolarmente interessante è stato il confronto con riferimento al problematico tema delle funzioni della pena: come emerso nel corso dell’incontro, per molti anni, anche negli Stati Uniti, si è ragionato di rieducazione e recupero del condannato. Questo ha portato – ha spiegato il Giudice Alito – ad una valorizzazione della rieducazione nelle specifiche discipline edittali che, tuttavia, anziché fungere da limite al calcolo meramente «retributivo», nella prospettiva del recupero sociale del singolo, ha fornito lo spunto per l’introduzione di discipline che, per alcuni reati, non prevedevano nessun trattamento massimo edittale: in tali casi, pertanto, erano le Autorità amministrative (soprattutto nell’ambito del circuito penitenziario), ad effettuare periodicamente una (ri-)valutazione della pericolosità sociale del condannato, svolta anche alla luce della sua concreta adesione al percorso trattamentale. Solo una valutazione positiva sul superamento del dato della pericolosità sociale poteva portare, in questi casi, alla cessazione in concreto del trattamento punitivo: appare evidente come, in tali casi, si addiveniva ad una tale valorizzazione della funzione rieducativa che la stessa finiva per trascendere addirittura la dimensione «retributiva» (e quindi di colpevolezza per il singolo fatto e di gravità obiettiva di quest’ultimo), a differenza di quanto

accade negli ordinamenti che – come quello italiano – sono appunto ancorati al principio rieducativo. Tuttavia, come è stato chiarito, già a partire dai primi anni Ottanta, l'aumento del numero dei reati violenti, unito alla percezione sociale di insicurezza largamente diffusa nell'opinione pubblica, ha portato a ridimensionare significativamente tale approccio, con la conseguenza di un ritorno alla piena valorizzazione della funzione di prevenzione e retributiva e la conseguente previsione di massimi edittali molto elevati.

Alcune riflessioni conclusive sono state dedicate all'istituto della pena di morte, ritenuto dalla Corte Suprema legittimo proprio sulla scorta delle funzioni della pena ancora oggi riconosciute come fondamentali: quella della cosiddetta prevenzione generale (ovvero, della deterrenza), quella della cosiddetta prevenzione speciale (incapacità futura da parte del condannato di tornare a delinquere e di commettere altri crimini) e quella della retribuzione (volta a rispondere al comportamento offensivo con una sanzione dalla gravità esattamente proporzionata e allineata alla sua dimensione lesiva).

Nel corso dell'incontro, anche il Giudice Alito, ha sottolineato la grande e proficua collaborazione instaurata, nel tempo, con le Autorità italiane e, in particolare, la stagione delle grandi indagini transnazionali di mafia avviate dal giudice Falcone.

Il Giudice Alito ha infine chiarito che il sindacato della Corte Suprema in tema di trattamento sanzionatorio ha riguardo precipuamente al controllo del rispetto dell'VIII Emendamento della Costituzione statunitense che inibisce l'inflizione di una punizione sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso dall'imputato.

§. 5. L'incontro con i Procuratori Distrettuali di New York (distretti di Manhattan e Brooklyn) e con il Giudice federale del distretto di Brooklyn

Nella giornata del 16 gennaio hanno avuto luogo, innanzi tutto, gli incontri con i Procuratori Distrettuali di New York.

Il primo incontro ha avuto come interlocutore il Procuratore di New York per il Distretto Sud di Manhattan (SDNY), Mr. Geoffrey S. Berman, accompagnato dai suoi collaboratori.

Il predetto ha riferito alla delegazione di una serie di casi affrontati nel contesto della propria competenza, che hanno comunque avuto a che fare con il territorio italiano o con soggetti italiani, ad esempio sotto il profilo della canalizzazione di flussi di capitali di origine illecita verso l'Europa e l'Italia in particolare.

Come caso paradigmatico è stato citato, a più riprese, quello convenzionalmente denominato «*Leaving Las Vegas*», nell'ambito del quale sono state accertate attività illecite la cui finalità è risultata essenzialmente quella del riciclaggio dei capitali illeciti derivanti dalle attività, soprattutto in materia di droga, svolte nel territorio di Las Vegas. Nell'ambito delle indagini sono emersi anche cosiddetti «*white collar crimes*»: sono stati in-

dividuati, ad esempio, alcuni professionisti legali corrotti operanti a Panama, nonché alcuni funzionari di istituti di credito, operativi in Europa, cui pure è stato contestato di avere illecitamente svolto le proprie funzioni per effetto di accordi corruttivi. È stato quindi illustrato lo stato di una richiesta di estradizione inoltrata, nell'ambito di tale indagine, nei confronti dell'Italia e avente ad oggetto un analista finanziario cui sono state contestate alcune fattispecie di «*conspiracy*» in riciclaggio.

Proprio prendendo lo spunto dall'esperienza maturata di recente grazie all'indagine «*Leaving Las Vegas*», è stato decisamente e condivisibilmente affermato come non sia possibile colpire questo tipo di fenomeni criminali con indagini solo nazionali, mentre è indispensabile la cooperazione internazionale sia nella fase propriamente giudiziaria, sia nella fase dello scambio di informazioni. Costituisce dato certamente condiviso quello della esigenza di incrementare le forme di dialogo nella fase di *intelligence*, scambiando informazioni su circostanze che, pur se prive in sé di diretta efficacia probatoria, possono certamente in concreto rappresentare lo spunto per orientare le indagini eventualmente già in corso nei singoli ordinamenti nazionali: è stato fatto, a tal proposito, espresso riferimento al caso del ritorno in Italia di alcuni esponenti della famiglia mafiosa Gambino, dato che – se comunicato tempestivamente – avrebbe certamente consentito di svolgere servizi mirati di osservazione e di pedinamento, in tal modo probabilmente consentendo di accertare le finalità perseguite con tali «missioni extraterritoriali».

È stata inoltre offerta una panoramica delle principali dinamiche di riciclaggio riscontrate nel distretto di Manhattan: in particolare si è osservato come il tentativo di nascondere la liquidità illecita a lungo termine abbia spinto i gruppi criminali organizzati ad investire significativamente nell'attività immobiliare.

Nella prospettiva di un contrasto efficace al riciclaggio di capitali (sia nazionale, sia transnazionale), è stata indicata in particolare la tecnica prevista da alcune leggi federali, che obbligano le istituzioni finanziarie a segnalare operazioni sospette dal punto di vista finanziario, sulla scorta di una serie di indici sintomatici che – periodicamente – vengono aggiornati e integrati. Tali segnalazioni vengono raccolte da un'unità centrale (FINCEN) che provvede anche a smistarle sulla base delle competenze territoriali e funzionali, e possono costituire anche spunto investigativo per iscrivere procedimenti di indagine. È stata quindi riferita la possibilità di condividere tali segnalazioni anche in prospettiva transnazionale: proprio gli Stati Uniti – è stato detto – hanno ricevuto molte segnalazioni da parte dell'Italia ed è previsto dalla legge un apposito meccanismo stabilito per condividere reciprocamente tali informazioni, meccanismo che tuttavia attualmente passa attraverso i rispettivi Ministeri della Giustizia.

Il Procuratore Berman ha altresì illustrato la attuale condizione di *La Cosa nostra* americana (LCN) nella città di New York: a tale riguardo, è stato osservato come le cinque storiche famiglie – Genovese, Bonanno, Colombo, Gambino, Lucchese – oggi siano state certamente indebolite dalle attività di indagine svolte ed è parallelamente diminuito il tasso di

reati violenti riconducibili all'operato di tali famiglie rispetto a quello risalente a qualche decennio fa. È stata tuttavia accertata, in concomitanza al *trend* appena descritto, una preoccupante strategia delle cinque storiche famiglie consistente nell' «affidare» le tradizionali attività illecite tipiche della criminalità mafiosa, a gruppi (o, in alcuni casi, a singoli individui) autonomi ed esterni, che vengono ricompensati *ad hoc* per l'espletamento del singolo affare illecito: ad occuparsi dei cosiddetti reati-fine delle famiglie mafiose, sono quindi sempre più spesso soggetti non italiani privi di collegamenti sistematici con le famiglie tradizionali. Se, da un lato, ciò potrebbe essere interpretato come un segnale di debolezza, è tuttavia da considerare come tale fenomeno possa per converso essere più correttamente decifrato, appunto, come frutto di una vera e propria «strategia» volta a ridurre i rischi, risultando in tal modo inevitabilmente più complesse le attività di indagine di accertamento e di identificazione dei responsabili, senza considerare il correlato rischio di espansione del *know-how* criminale anche al di fuori delle cerchie di soggetti tradizionalmente inclini ad alcune attività.

Il Procuratore Berman ha rassegnato inoltre che, per converso, si assiste ad un «spostamento» dell'ambito di operatività delle famiglie mafiose tradizionali verso i tipici reati dei «colletti bianchi», quali le frodi, con la conseguente difficoltà a far cogliere il non inferiore grado di pericolosità di tali soggetti alle giurie popolari, aduse a collegare l'idea della criminalità mafiosa ai reati violenti.

Dal punto di vista dello stato della cooperazione con l'Italia sotto il profilo del riconoscimento delle sentenze italiane in materia di confisca, è stato osservato come negli Stati Uniti più volte siano state riconosciute sentenze di tal fatta, mentre maggiori difficoltà (talora insormontabili), come già accennato, si sono riscontrate per i casi di confisca pronunciata in assenza di statuizione di condanna penale del responsabile.

Un cenno conclusivo è stato anche dedicato alla disciplina di protezione dei collaboratori di giustizia: è previsto che gli stessi abbiano benefici penitenziari, che si risolvono essenzialmente in possibili riduzioni di pena, ma si è dato atto del principio secondo cui non è possibile garantire trattamenti economici, comunque denominati, a soggetti che, in qualunque veste, abbiano reso una testimonianza in sede processuale.

Successivamente, la delegazione ha incontrato il Procuratore di New York per il Distretto Est di Brooklyn Richard P. Donoghue. Quest'ultimo ha innanzi tutto illustrato la composizione e le modalità di organizzazione del suo Ufficio, composto da circa cento Procuratori, dei quali un nucleo variabile (da 12 a 15 unità) si occupa stabilmente e in maniera esclusiva di fattispecie di criminalità organizzata.

Anche il Procuratore Donoghue ha illustrato alla delegazione alcuni casi giudiziari che, di recente, hanno rivestito importanza per i profili di collegamento con gli ambienti criminali italiani.

Oltre al riferimento all'operazione «*new Connection*» (di cui si dirà *infra*), è stato fatto cenno anche all'operazione *New Bridge*, intercorsa tra il 2011 e il 2014: le indagini hanno riguardato due soggetti legati ri-

spettivamente alla famiglia mafiosa Gambino e alla *'ndrangheta*, i quali erano intenzionati a creare un asse privilegiato tra l'Italia e gli Stati Uniti in materia di traffico internazionale di stupefacenti. Nel corso delle indagini, è stato fatto ricorso – in misura a dire il vero del tutto preponderante – alla figura dell'agente sotto copertura: quest'ultimo è stato «infiltrato» iniziando ad eseguire piccole operazioni di riciclaggio di denaro, che sono servite a incrementare i margini di fiducia da parte del gruppo criminale e, quindi, a generare la possibilità successiva di conoscere l'identità di altri soggetti interessati alla medesima operazione illecita. È stato così accertato, in particolare, il progetto di trasportare con continuità significative quantità di eroina dall'Italia agli Usa. Sono quindi stati eseguiti nel territorio della Calabria da parte dell'agente sotto copertura alcuni acquisti controllati di sostanza stupefacente provenienti dalla Guyana, e ciò ha consentito di raccogliere materiale probatorio che, per finalità diverse ma collegate, sono servite sia negli Stati Uniti che in Italia.

È interessante sottolineare come il progetto predetto contemplasse il porto di Gioia Tauro (attualmente oggetto di una specifica attività di inchiesta da parte del V Comitato di questa Commissione) quale snodo di transito italiano delle partite di sostanza stupefacente.

L'attività illustrata ha consentito anche di accertare innumerevoli fattispecie di riciclaggio internazionale, che avevano ad oggetto i profitti illeciti derivati dall'attività di traffico internazionale di stupefacenti.

A tale riguardo, si è rafforzato l'intendimento nei componenti della delegazione della Commissione di avviare un confronto, non certo solo con le Autorità giudiziarie e con le agenzie americane, sulla significatività di aver introdotto nell'ordinamento italiano la fattispecie di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186).

Si tratta di una norma che avanza il raggio di azione della punibilità verso condotte che, non di rado, possono essere consumate in una dimensione transnazionale. Per tale ragione, occorrerebbe valutarne gli eventuali effetti benefici nella prospettiva di una repressione efficace, anche nell'ipotesi in cui esso sia previsto quale delitto da uno solo dei Paesi coinvolti dalla collaborazione giudiziaria.

Nel febbraio 2014 sono stati eseguiti arresti coordinati in Italia e negli Stati Uniti, a coronamento della proficua attività di cooperazione giudiziaria internazionale intrapresa. Esercitata quindi l'azione penale, nel dibattimento italiano è stato possibile procedere all'escussione in contraddittorio dell'agente sotto copertura; l'escussione è avvenuta a distanza, con le forme della videoconferenza, ed è stato consentito che la stessa avvenisse senza che fosse ripreso il volto dell'agente. È stato dato atto della difficoltà dell'esame, peraltro particolarmente lungo e complesso, ma espletato correttamente ricorrendo ad una sorta di integrazione di forme processuali: a titolo di esempio, si è fatto riferimento ad un'eccezione sollevata della difesa dell'imputato italiano, secondo cui nell'ordinamento nazionale tale testimonianza sarebbe stata inammissibile, dal momento che l'agente sotto copertura partecipa – sebbene in un regime particolare – alla consuma-

zione di reati. In occasione di tale eccezione, è stata concessa la possibilità anche al *Public Prosecutor* presente in videoconferenza di argomentare una sorta di «opposizione», fondata sulla illustrazione della disciplina statunitense dell'agente sotto copertura e della specifica esimente prevista in quell'ordinamento.

Anche l'altra operazione illustrata dal Procuratore del Distretto est di New York, la cosiddetta «Columbus 2», che grazie alla fattiva collaborazione nella fase investigativa delle Autorità italiane e di quelle statunitensi, ha condotto a diversi arresti nonché alla confisca di sostanza stupefacente, di denaro e di armi, oltre che di alcune società, ha consentito di accertare il coinvolgimento di soggetti calabresi in un grosso traffico internazionale di cocaina, che veniva importata a New York dalla Costa Rica ed era destinata al mercato italiano.

La delegazione ha infine incontrato il giudice federale del Tribunale del distretto Est di New York, Nicholas G. Garaufis, che ha illustrato il funzionamento della giustizia federale con specifico riferimento al distretto di propria competenza.

È stato quindi riferito che ad operare nel distretto Brooklyn sono complessivamente ventotto giudici federali, nominati a vita dal Presidente degli Stati Uniti e confermati dal Senato. Ai singoli giudici i casi specifici vengono assegnati con un criterio di rotazione computerizzata.

Con riferimento a processi che hanno riguardato profili di collegamento tra la criminalità organizzata italiana e quella statunitense, Mr. Garaufis ha soffermato la sua attenzione sul processo celebrato a carico di alcuni esponenti della famiglia Bonanno: rivestivano il ruolo di imputati oltre 100 soggetti accusati di partecipazione a quella famiglia mafiosa, incluso Joseph Messina cui veniva in particolare contestato di aver costituito il vertice operativo e strategico della famiglia Bonanno. Quest'ultimo, processato per 7 omicidi e riconosciuto colpevole di tutti i reati contestatigli, dopo essere stato condannato alla pena dell'ergastolo, ha iniziato a collaborare con la giustizia americana. In tale percorso, non soltanto ha riconosciuto il proprio passato criminale, confessando a tal riguardo anche due ulteriori fattispecie di omicidio per le quali non era stato condannato, ma ha anche acconsentito di indossare una ricetrasmittente nel corso della sua detenzione, sicché è stato possibile accertare ulteriori elementi di responsabilità a carico di correi. È risultato particolarmente interessante il trattamento previsto, nel caso specifico, a fronte di questa proficua attività collaborativa: in assenza di una disciplina organica in materia, dopo la conclusione della collaborazione, il *Department of Justice* ha chiesto al Giudice federale di rinnovare la parte di decisione attinente, in via esclusiva (e, quindi, nel rispetto del principio del *ne bis in idem* processuale), alla quantificazione della pena irrogata, che – in considerazione della collaborazione prestata – è stata quindi significativamente ridotta.

Per quanto riguarda invece i nuovi omicidi confessati nel corso della collaborazione, la prospettiva premiale è stata perseguita con l'emblematico ricorso all'istituto della non obbligatorietà dell'azione penale, nel

senso che il Procuratore distrettuale ha scelto, in ragione della scelta compiuta, di non contestare processualmente le nuove fattispecie di omicidio.

È stato altresì affrontato il tema delle possibili raccomandazioni che il giudice federale della cognizione – certamente il più adatto a valutare gli indici prognostici di pericolosità esterna del soggetto eventualmente condannato – può legittimamente rivolgere alla apposita Divisione del *Department of Justice* che ha sede in Texas e che è deputata alle scelte di allocazione dei detenuti nelle singole strutture penitenziarie, sulla scorta di criteri che – come visto sopra – risultano ispirati, oltre che alla gravità del reato, alla pericolosità del singolo detenuto.

È stato infine accennato il tema della prescrizione e il Giudice Garau-fis ha brevemente illustrato il meccanismo di funzionamento di tale istituto nel sistema statunitense, chiarendo come esso importi esclusivamente la necessità che entro il termine previsto venga dato inizio al processo, momento oltre il quale la prescrizione (quale causa estintiva del reato) cessa di operare.

§. 6. La visita all’FBI Academy

Nella giornata del 15 gennaio si è svolta la visita all’FBI Academy situata in Virginia, all’interno della Base di Quantico del Corpo dei Marines. La delegazione ha potuto osservare le strutture e le tecniche utilizzate nell’Accademia per assicurare, mediante un addestramento della durata di 21 settimane, la preparazione degli agenti a svolgere le funzioni che le leggi assegnano alla polizia federale, essenzialmente rappresentate dalla prevenzione e dal contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo, della corruzione politica, delle attività di *intelligence* da parte di agenzie straniere, dei reati informatici e, in collaborazione con la DEA, del narcotraffico. All’interno dell’Accademia ha sede anche la *Operational technology division*, che gestisce il sistema informatico e di comunicazione dell’FBI.

La visita è stata anche l’occasione per rendere omaggio al busto in bronzo di Giovanni Falcone, situato in un giardino adiacente all’ingresso dell’Accademia. Installato nel 1994, il monumento testimonia il valore che le autorità degli Stati Uniti attribuivano alla collaborazione con il magistrato italiano. Falcone aveva fornito ai propri interlocutori dell’FBI e della DEA un contributo fondamentale nella ricostruzione dei movimenti di denaro e delle tecniche di riciclaggio mediante le quali le organizzazioni criminali italo-americane gestivano il narcotraffico tra Palermo e New York.

All’indomani della strage di Capaci, il 4 giugno 1992, il Senato degli Stati Uniti approvò la risoluzione n. 303, nella quale si afferma che l’assassinio del giudice italiano costituisce «una grave perdita per l’Italia, per gli Stati Uniti e per il mondo intero» e si esorta il gruppo di lavoro italo-americano di cui Falcone faceva parte a «perseguire con vigore la sua missione primaria, nonché indagare e assicurare alla giustizia i responsa-

bili di questo crimine». L'allora direttore William Sessions inviò un gruppo di agenti ad indagare sul luogo della strage e mise a disposizione della magistratura italiana risorse e mezzi dell'FBI, che furono utilizzati in particolare per l'esame di alcune prove acquisite sulla scena del crimine.

A tal proposito in occasione del successivo incontro tenutosi negli uffici di New York del Federal Bureau Investigation si è appreso che gli investigatori statunitensi riferirono alla loro sede centrale in merito agli esiti dell'attività svolta redigendo dei rapporti: l'acquisizione dei medesimi per le vie diplomatiche potrebbe fornire alla Commissione elementi di interesse nell'ambito dell'inchiesta in corso afferente il tragico attentato di Capaci e, più ampiamente, la cosiddetta «stagione delle stragi».

§. 7. L'incontro con il Federal Bureau Investigation

Nella giornata del 16 gennaio hanno avuto luogo anche gli incontri con l'*Assistant Director* dell'FBI di New York, William F. Sweeney, nonché con altri funzionari della Divisione criminale del medesimo Ufficio.

Nel corso di tali incontri sono state illustrate, anche con l'esposizione visiva di alcune mappe geografiche, le questioni attinenti alla diffusione delle organizzazioni criminali italiane nel territorio degli Stati Uniti e, in particolare, dello Stato di New York.

È stato quindi riferito che attualmente oltre 700 membri di *Cosa nostra* operano illecitamente nella sola città di New York e nel suo distretto; a questi si aggiungono gli esponenti della *'ndrangheta* e delle altre organizzazioni criminali di origine italiana. Si è significativamente affermato come sia emerso dalle indagini un vero e proprio ruolo di superiorità gerarchica che la mafia di New York esercita rispetto alle altre organizzazioni criminali diffuse sul resto del territorio nazionale. A tale ultimo riguardo, è stato comunque evidenziato il particolare allarme destato dal proliferare delle attività criminali dei gruppi organizzati nel territorio della Florida, con particolare riferimento a Miami e a Fort Lauderdale.

È stato quindi analizzato il nuovo *trend* delle organizzazioni criminali di origine italiana, operanti in territorio americano: esse mirano ad attuare, di recente, un profilo tendenzialmente basso, perché hanno rafforzato la loro sicurezza operativa e tendono quindi ad avere minore necessità di commettere atti violenti al fine di imporre la rispettiva egemonia criminale.

Una apposita sezione degli incontri ha riguardato alcune tra le maggiori criticità operative e investigative riscontrate durante le indagini preliminari: tra queste, in particolare il ricorso, da parte degli esponenti delle famiglie criminali di origine italiana, al continuo aggiornamento di applicazioni informatiche utilizzate al fine di intraprendere conversazioni e comunicazioni criptate e, per questo, sottratte alle possibili attività di intercettazioni. È stato fatto specifico riferimento al problema relativo all'applicazione «*Signal*» ed è stato dato atto di una collaborazione attualmente in corso con partner dell'industria tecnica al fine di tentare di risolvere il

problema tecnico della captabilità delle comunicazioni intercorse ricorrendo a tale strumento.

Per quanto riguarda le attività illecite svolte in prevalenza dalle organizzazioni di origine italiana, oltre a quelle classiche della criminalità organizzata, è stato registrato negli ultimi anni un forte aumento delle frodi riconducibili al settore edile nonché delle fattispecie di racket sul lavoro: le indagini hanno anche consentito di accertare un rilevante incremento della corruzione di pubblici dipendenti.

Con specifico riferimento a *Cosa nostra*, poi, è stato considerato particolarmente rilevante (definito «impressionante») il numero di siciliani aventi legami con organizzazioni mafiose che ogni anno compiono viaggi nella città di New York; è stato altresì fatto riferimento al rapporto ancora attuale tra la famiglia mafiosa di New York Bonanno e la famiglia mafiosa italiana di Castellammare del Golfo.

Con specifico riferimento alla *'ndrangheta*, è stato registrato un importante vuoto di informazioni e di *intelligence*, che indubbiamente rallenta le attività investigative. Molte cosche di origine calabrese sono state accertate come esistenti sul territorio di New York (Commisso, Aquino-Coluccio, Mazzaferro, Piromalli), ma si sa ancora molto poco sulle attività illecite attuali cui risultano dedite tali organizzazioni criminali: ciò rende ancor più significativa l'importanza dello scambio di informazioni tra autorità giudiziaria e di forze di polizia.

È stato riscontrato, in ogni caso, un *trend* di progressivo aumento della collaborazione tra le organizzazioni riconducibili alla *'ndrangheta* e le cinque storiche famiglie di *Cosa nostra* newyorkese, e ciò anche in quanto le stesse orbitano nei medesimi quartieri e comunque nelle stesse dimensioni territoriali.

Al riguardo, è stato fatto esplicito riferimento all'operazione «Columbus» del maggio 2015, condotta dalla DDA di Reggio Calabria e dall'FBI; è stato, nell'occasione, smantellato un sodalizio criminale italo-americano dedito al traffico di sostanze stupefacenti dall'America Centrale, con importante base logistico-operativa all'interno di un ristorante newyorchese, gestito da un calabrese, formalmente esente da condotte criminali, ma ritenuto contiguo al clan Alvaro di Sinopoli (RC). I relativi processi pendono tuttora sia presso l'autorità giudiziaria italiana che presso quella statunitense.

Sono state altresì registrate interazioni con i gruppi criminali operativi in Canada e a Los Angeles.

Per quanto riguarda la *Camorra*, sono stati evidenziati importanti legami nello Stato di New York, oltre che nel Connecticut e nel Massachusetts, con la storica famiglia mafiosa dei Genovesi. Sono stati, altresì, accertati viaggi considerati sospetti in North Carolina, nello Stato di New York, in Texas e in Messico di alcuni soggetti legati all'organizzazione criminale napoletana (si è fatto espresso riferimento, a tal riguardo, ai viaggi di Raffaele Imperiale e di Attilio Repetti). Vi è tuttavia ancora incertezza sulla natura di tali attività transnazionali.

È stato dato atto di alcune attività investigative, ancora in corso, che hanno consentito di evidenziare collegamenti tra i gruppi criminali finora citati ed il compimento di reati ambientali. I gruppi della criminalità organizzata, in particolare, risultano aver appaltato e autorizzato lo svolgimento di attività illecite in materia di rifiuti da parte di organizzazioni specializzate esterne, lucrando in tal modo una percentuale dei guadagni conseguiti.

Nell'ambito dell'analisi dei rapporti attuali tra *Cosa nostra* siciliana e criminalità organizzata americana, è stato poi fatto espresso riferimento alla recente indagine denominata «*New Connection*».

Nel mese di luglio 2019, infatti, una articolata operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato al fermo di molteplici soggetti, accusati di essere affiliati all'associazione criminale *Cosa nostra*, e alla esecuzione di innumerevoli attività di perquisizione e sequestro sia in Italia, sia negli Stati Uniti. Le indagini hanno riguardato il mandamento mafioso palermitano di Passo di Rigano e hanno consentito di ricostruire le relazioni – pienamente ricostituite – tra gli affiliati di *Cosa nostra* palermitana e gli appartenenti alla criminalità organizzata statunitense, con particolare riferimento alla potente famiglia Gambino di New York.

Tra i soggetti sottoposti a fermo sono emerse, in particolare, le figure dei cugini Tommaso e Francesco Inzerillo: decimati durante la seconda guerra di mafia dalla fazione guidata dai corleonesi di Salvatore Riina, gli Inzerillo erano stati costretti, subito dopo l'omicidio di Salvatore Inzerillo nel 1981, a fuggire proprio negli Stati Uniti per avere salva la vita. Rientrati in Italia nei primi anni Duemila, i cugini Inzerillo sono riusciti a stabilire un equilibrio con alcuni tra gli ultimi esponenti del gruppo avverso ancora in libertà – i fratelli Gaetano e Giuseppe Sansone – e a ricostituire le file della famiglia mafiosa di Passo di Rigano.

Alla luce di questi dati, è stato possibile approfondire: l'evoluzione delle attività di indagine *New Connection* e, almeno nella parte non sottoposta a segreto, i risultati investigativi acquisiti nel territorio degli Stati Uniti; le modalità ed il livello della cooperazione giudiziaria e di polizia instaurata; alcune prospettive, concernenti soprattutto il tema dello scambio spontaneo di informazioni, del possibile potenziamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia.

§. 8. Gli incontri presso la Rappresentanza permanente italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite

Nella giornata del 17 gennaio sono stati organizzati alcuni incontri presso la sede della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite; più nel dettaglio, la delegazione ha incontrato l'*Assistant Secretary General* del *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)*, Sig.ra Michèle Coninx, la Direttrice dell'Ufficio UNODC di New York, Sig.ra Simone Monasebian, il Vice Direttore dello *United Nations Office*

of Counter-Terrorism (UNOCT), Sig. Raffi Gregorian, ed infine il Rappresentante Speciale dell' INTERPOL presso le Nazioni Unite, Sig. Emmanuel Roux.

Un tema che ha rappresentato un vero e proprio denominatore comune rispetto agli incontri che hanno avuto luogo nel contesto delle Nazioni Unite è stato quello dalla Convenzione Onu di Palermo del 2000.

Come è noto, nel dicembre 2020 ricorrerà il ventesimo anniversario della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (cosiddetta Convenzione di Palermo); nata (anche) grazie allo spunto fornito da Giovanni Falcone nel maggio 1992, allorché – poche settimane prima della strage di Capaci e in occasione di un discorso pubblico pronunciato a Vienna – lo stesso propugnò l'indifferibile necessità di uno strumento internazionale sulla cooperazione giudiziaria in materia di criminalità organizzata, la Convenzione ha rappresentato in questi venti anni un ausilio formidabile sia dal punto di vista della tendenziale armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di criminalità organizzata (ove si consideri che essa ha previsto specifici obblighi di criminalizzazione), sia sul versante del reale potenziamento della cooperazione internazionale (con l'introduzione del modulo procedimentale della «assistenza giudiziaria reciproca»).

Il significativo lasso di tempo trascorso e l'avvicinarsi della ricorrenza forniscono una proficua occasione di bilancio; in particolare, è risultato particolarmente interessante riflettere sui temi dell'adeguamento della legislazione federale USA rispetto agli obblighi di criminalizzazione previsti dalla Convenzione, con particolare riferimento alla fattispecie di «partecipazione» ad un «gruppo criminale organizzato», della casistica relativa alle applicazioni concrete che la cooperazione giudiziaria e di polizia prevista in Convenzione ha trovato, nel corso degli anni, in procedimenti penali rientranti nella giurisdizione USA, dei limiti e delle criticità riscontrate nell'utilizzo in concreto degli strumenti previsti dalla Convenzione, della prospettiva di integrazione e di aggiornamento della Convenzione, con particolare riferimento alla possibilità di prevedere ulteriori obblighi di criminalizzazione di reati strumentali al rafforzamento del «gruppo criminale organizzato», nonché alla possibilità di incrementare la cooperazione internazionale in materia di indagini patrimoniali.

Al di là di tale tema generale, deve certamente essere evidenziato l'intervento svolto dall'Ambasciatrice della Rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite, Mariangela Zappia, che ha sottolineato come sia ormai del tutto riconosciuto un ruolo italiano di vera e propria *leadership* in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, ruolo testimoniato ad esempio dal fatto che in Assemblea generale proprio l'Italia è promotrice di una risoluzione annuale sul crimine, molto complessa, sulla quale tra l'altro si cerca di estendere sempre di più il consenso internazionale anche al fine di trasformare, in tutto o almeno in parte, i contenuti della risoluzione in strumenti normativi internazionali dotati di maggiore incisività.

Particolarmente proficuo è risultato anche l'incontro con l'*Assistant Secretary General-Direttore Esecutivo del Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)*, Sig.ra Michèle Coninx, che ha innanzitutto espresso sincera gratitudine al Governo italiano per aver fornito al suo ufficio i servizi di un ufficiale professionista, che negli ultimi due anni ha lavorato a stretto contatto con il coordinatore delle attività sul terrorismo. È stato spiegato come la Direzione esecutiva del comitato antiterrorismo (o «CTED») monitori, faciliti e promuova l'attuazione della risoluzione 1373-(2001) del Consiglio di sicurezza e le sue successive risoluzioni da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite; sono state effettuate approssimativamente visite in 110 Stati membri, compresa la visita in Italia nel 2015. Nel quadro delle visite di valutazione per paese condotte per conto del CTC, CTED ha sempre continuato a impegnarsi con le autorità nazionali sulla loro percezione dei legami tra terrorismo e criminalità organizzata, nonché sui casi in cui tali collegamenti sono stati identificati. Sono state identificate pratiche statali pertinenti, tra cui la creazione di unità investigative comuni e autorità giudiziarie per gestire sia la criminalità organizzata che il terrorismo. Si è evidenziato come l'esperienza italiana sia stata considerata estremamente rilevante in questo contesto, tant'è che nel rapporto di visita del CTC 2015 si è scritto: «Il Comitato ritiene che la vasta esperienza dell'Italia nella lotta alla criminalità organizzata, ora applicabile nei casi di terrorismo ai sensi del decreto-legge n. 7, potrebbe ulteriormente rafforzare la sua risposta al terrorismo e servire da modello per altri Stati».

Il CTED si occupa anche di identificare tendenze, questioni emergenti e sviluppi relativi alla minaccia rappresentata dal terrorismo, come ad esempio il fenomeno dei rimpatriati e dei ricollocatori di terroristi stranieri.

È stato poi sottolineato come i legami tra terrorismo e criminalità organizzata non siano affatto un fenomeno nuovo: la loro costante importanza si è riflessa nel rinnovato slancio dato a questo problema dal Consiglio di sicurezza, in particolare nel corso del 2019. Tali sforzi hanno incluso una riunione sulla cooperazione in questo settore tra le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali, un *briefing* tematico aperto del comitato antiterrorismo, tenutosi nell'ottobre 2018, e un incontro speciale per evidenziare le specificità regionali, tenutosi nell'aprile 2019 (durante il quale l'Italia è stata membro del *panel*).

Sembra esserci una crescente interazione tra terroristi e criminali internazionali, in particolare nelle aree in cui sono attivi gruppi terroristici, esistono percorsi di traffico già esistenti e vi è una significativa instabilità politica. Questo è attualmente il caso, ad esempio, nella regione del Sahel. Le perdite territoriali subite dall'ISIS hanno certamente guidato gli sforzi per accedere ai fondi attraverso una vasta gamma di attività criminali, tra cui il traffico di droga, la vendita di armi, il rapimento e l'estorsione. Altri gruppi, tra cui *al-Qaeda* e le sue affiliate, hanno esplorato percorsi di finanziamento simili. Le interazioni e le sinergie tra terroristi e gruppi criminali possono assumere varie forme, tra cui la coesistenza nello stesso

territorio, lo sviluppo di alleanze *ad hoc* basate sull'interesse comune e la convergenza o fusione di attività. Anche nelle regioni in cui il nesso tra terrorismo e criminalità organizzata potrebbe non essere così rilevante, come in Europa o Nord America, sembrano esserci potenziali collegamenti tra alcune altre forme di criminalità e terrorismo perpetrate all'interno di uno Stato o di un quartiere.

È stato quindi fatto ampio riferimento alla risoluzione 2482, che invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento degli sforzi a tutti i livelli al fine di rafforzare una risposta globale ai collegamenti tra terrorismo internazionale e criminalità organizzata, sia essa nazionale o transnazionale, che costituisce una sfida seria e una minaccia alla sicurezza internazionale, attraverso in particolare la corretta attuazione di strumenti pertinenti come la Convenzione del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Ciononostante, si è detto come si continui a notare una significativa disconnessione tra il livello di preoccupazione espresso dai responsabili politici, l'attuazione di quadri giuridici che affrontano sia il terrorismo che la criminalità organizzata transnazionale e l'effettivo livello di indagine e perseguimento di casi che coinvolgono sia gruppi criminali che terroristici. È stata quindi posta particolare attenzione circa il modo in cui gli Stati scambiano e diffondono l'*intelligence* antiterrorismo (compresa l'*intelligence* finanziaria) al fine di identificare efficacemente potenziali collegamenti tra terrorismo e criminalità organizzata. Si è affermato anche come occorra superare gli ostacoli interistituzionali alla condivisione delle informazioni, anche tra le autorità locali e nazionali, specie ove si consideri che i collegamenti tra terrorismo e criminalità organizzata possono anche svilupparsi in contesti carcerari, aumentando così la possibilità di radicalizzazione o lo sviluppo di connessioni che consentiranno ai terroristi di accedere alle reti criminali.

§. 9. Conclusioni operative per lo sviluppo dell'effettività della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata in Italia ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146

Sul fronte della cooperazione su base multilaterale, la Convenzione contro il crimine organizzato, fatta a Palermo nel 2000, va considerata un architrave del contrasto alle Mafie. E ciò almeno per quattro ragioni, la cui fondatezza è emersa irrefutabilmente nel corso degli incontri tenuti dalla Commissione di inchiesta negli Stati Uniti. La Convenzione rappresenta ancora oggi, dopo venti anni dalla sua genesi, il documento più articolato e completo sulle tecniche di collaborazione giudiziaria. Oltre alla necessità di tornare a riflettere sugli istituti che essa prevede, l'esigenza di un contrasto e di una prevenzione declinati su base transnazionale sono ormai indefettibili e si spiegano alla luce della morfologia delle attività criminali organizzate che ha subito una poderosa trasformazione in chiave ultraterritoriale. Ma vi è di più.

Nel corso della missione è emerso con costanza il problema della tracciabilità, della confisca e dei sequestri di somme denaro ingentissime nonché di beni patrimoniali che circolano fuori dai confini degli Stati, a fini di riciclaggio e di reimpiego. Dunque, non solo la fase commissiva e associativa dei reati assume le vesti della transnazionalità, ma anche lo sfruttamento di capitali delittuosi e di risorse derivanti da delitti interamente connessi in singoli Paesi, rappresentano un problema centrale dell'attività di contrasto. Da ultimo, la Commissione di inchiesta ha preso coscienza di un tema di indirizzo politico che circonda la Convenzione di Palermo in questo delicato frangente storico. Essa nacque sulla base dell'impulso a generalizzare, estendere e mettere a fattor comune di tutti i Paesi contraenti e poi ratificanti, gli strumenti più evoluti ideati in talune realtà nazionali. Tra questi, certamente, l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano. Non occorre qui tornare sul valore paradigmatico della legislazione dei primi anni ottanta del secolo scorso (cosiddetta legge Rognoni – La Torre), né sul perfezionamento delle tecniche di organizzazione giudiziaria che hanno consentito di sviluppare un sistema di coordinamento della magistratura requirente, evoluto ed assai efficace. La completezza e il valore del sistema italiano di contrasto, d'altro canto, hanno costituito certamente una delle basi cognitive che hanno informato di sé il tessuto normativo della Convenzione. Ne deriva, comunque, che la Commissione ha assunto i seguenti due orientamenti di metodo e merito sul tema della Convenzione di Palermo.

a. Metodologicamente appare decisivo svolgere un'analisi relativa al rendimento di alcuni istituti chiave previsti dalla Convenzione. L'effettività delle seguenti disposizioni andrebbe valutata alla luce di un lavoro di raccordo e collazione dei dati riferibili a questo primo ventennio di vita della Convenzione in titolo:

1. le squadre investigative comuni;
2. lo scambio di informazioni giudiziarie a fini di prevenzione;
3. il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in termini di fattispecie incriminatrici;
4. i rapporti tra i pochi ordinamenti che prevedono un sistema di doppio binario repressivo e gli ordinamenti che non dedicano discipline legislative specifiche al fenomeno della criminalità organizzata;
5. le virtù insite nella formulazione degli obiettivi di indirizzo recati dall'articolo 31 della Convenzione il quale declina le strategie di prevenzione verso la penetrazione delle associazioni criminali nel settore dell'evidenza pubblica così come nell'impiego degli strumenti societari in favore dello sviluppo dei codici di comportamento e di onorabilità, e a salvaguardia dei settori pubblici e degli enti privati.

b. Rileva avviare una riflessione sistematica sui contenuti, l'impostazione e gli effetti sull'ordinamento italiano, della Risoluzione votata all'unanimità, al termine della nona sessione della Conferenza sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

tenutasi a Vienna nell'ottobre 2018. Essa costituisce la base dell'innovazione dei contenuti della Convenzione, così che la Commissione di inchiesta antimafia non può sottrarsi alla sfida di contribuire a delineare le nuove forme di raccordo delle legislazioni nazionali dei Paesi contraenti, individuando istituti e strumenti da porre al centro del dibattito per il rilancio della Convenzione.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, su fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che il Comitato ha svolto nello scorso mese di giugno una missione in Sicilia la cui relazione, già esaminata nella seduta dell'8 luglio u.s., sarà allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

Introduce quindi il tema dell'audizione del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, convocato in videoconferenza.

Massimiliano FEDRIGA, *presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, i deputati Francesca GALIZIA (M5S), a più riprese, Flavio DI MURO (Lega), Manuel TUZI (M5S), Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C!-AC), Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) e i senatori Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az), Elena TESTOR (L-SP-PSd'Az).

Massimiliano FEDRIGA, *presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 5 agosto 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.

**Plenaria
(antimeridiana)**

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Ubi Banca Spa sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai Decreti-Legge nn. 18 e 23/2020
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione di rappresentanti di Ubi Banca.

Frederik GEERTMAN, *Vice Direttore Generale e Chief Commercial Officer*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mauro Maria MARINO (*IV*), Elio LANNUTTI (*M5S*), Luciano D'ALFONSO (*PD*), Andrea DE BERTOLDI (*FdI*) e Daniele PESCO (*M5S*), e i deputati Felice Maurizio D'ETTORE (*FI*), e Tommaso FOTI (*FdI*), ai quali risponde Frederik GEERTMAN, *Vice Direttore Generale e Chief Commercial Officer*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando gli auditi, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza del Vicepresidente
Felice Maurizio D'ETTORE

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di BPER Banca Spa sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai Decreti-Legge nn. 18 e 23/2020

(Svolgimento e conclusione)

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, introduce l'audizione di rappresentanti di BPER Banca.

Stefano ROSSETTI, *Vice Direttore Generale Vicario*, e Paolo CORRADINI, *Responsabile Direzione Pianificazione e Politiche creditizie*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Massimo FERRO (*FIBP-UDC*), a più riprese, e Elio LANNUTTI (*M5S*), e i deputati Antonio MARTINO (*FI*), e Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente* ai quali risponde Stefano ROSSETTI, *Vice Direttore Generale Vicario*.

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, ringraziando gli auditi, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Felice Maurizio D'ETTORE, *presidente*, comunica che la Commissione riprenderà i lavori con le audizioni di MPS (8 settembre) e Mediorbanca (9 settembre). Nella settimana successiva, CredEM, BPSondrio, CaRiGe, a seguire Banca Popolare di Bari.

Rivolge infine un sentito saluto e ringraziamento al vicepresidente senatore D'Alfonso, che ha annunciato le sue dimissioni da questa Commissione in quanto eletto presidente della Commissione Finanze del Senato.

La seduta termina alle ore 15,15.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 5 agosto 2020

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

Plenaria *Pag.* 129

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (InCE)

Mercoledì 5 agosto 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Marco MAGGIONI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Marco MAGGIONI, *presidente*, illustra una proposta di programma di incontri sul tema delle prospettive di allargamento dell'Unione europea ai paesi dei Balcani occidentali facenti parte dell'Iniziativa Centro Europea, già presentata nella riunione dello scorso 24 giugno, come risultante dalle proposte integrative successivamente pervenute alla Presidenza. Prospetta infine alcune ipotesi relative ai tempi e alle modalità di lavoro della Delegazione per i prossimi mesi.

Interviene la senatrice Urania Papatheou (*FI*) che concorda sul programma proposto e formula alcune osservazioni sulle questioni sollevate.

Marco MAGGIONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

